



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

**ASSEMBLEA**

119<sup>a</sup> seduta pubblica

venerdì 27 ottobre 2023

Presidenza del vice presidente Centinaio,

indi del vice presidente Castellone

e del vice presidente Gasparri

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) ....</i>	35
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) .....</i>	67

## INDICE

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....5

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione:

(878) *Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (Relazione orale)*

## Discussione e approvazione della questione di fiducia

## Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale:*

PRESIDENTE.....6

## SUI LAVORI DEL SENATO

PATUANELLI (M5S) .....6

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 878:

PRESIDENTE.....8, 9, 10

OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*...7CIRIANI, *ministro per i rapporti con il Parlamento* .....8

BOCCIA (PD-IDP).....9

## ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE.....10

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 878 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....10

PETRENGA (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) .....10

DE CRISTOFARO (Misto-AVS).....12

SCALFAROTTO (Az-IV-RE) .....15

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....18

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 878 e della questione di fiducia:

GASPARRI (FI-BP-PPE).....18

MAIORINO (M5S) .....21

STEFANI (LSP-PSd'Az).....23

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....26

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione del disegno di legge n. 878 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....32

BAZOLI (PD-IDP) .....26

RASTRELLI (Fdl) .....29

Votazione nominale con appello .....32

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....32

## INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

NAVE (M5S) .....33

## ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2023

ALLEGATO A

## DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE N. 878

Articolo 1 del disegno di legge di conversione ..... 35

Articoli da 1 a 16 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite... 35

ALLEGATO B

## PARERI

Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 878..... 67

## VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA..... 68

## CONGEDI E MISSIONI ..... 73

## DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati ..... 73

Annunzio di presentazione ..... 73

Presentazione del testo degli articoli ..... 73

## GOVERNO

Trasmissione di atti ..... 74

## CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze. Deferimento ..... 74

## COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento ..... 75

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

**INTERROGAZIONI**

Interrogazioni ..... 75

Ritiro ..... 80

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,35*).  
Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

### Seguito della discussione del disegno di legge:

**(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (Relazione orale) (ore 9,39)**

### Discussione e approvazione della questione di fiducia

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 878.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

I relatori non intendono intervenire in sede di replica.

### **Sui lavori del Senato**

PATUANELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, approfittando della presenza in Aula del Ministro per i rapporti con il Parlamento, intervengo sull'ordine dei lavori e sulla dignità dei lavori di questa Assemblea.

Il 16 ottobre, secondo un comunicato ufficiale, il Consiglio dei ministri si è riunito alle 9,52 ed ha approvato il disegno di legge di bilancio. Ripeto, il 16 ottobre. Ieri il Presidente del Consiglio dei ministri ha affermato che dobbiamo smetterla di guardare bozze e documenti non ufficiali per commentare il disegno di legge di bilancio. Questo è il Senato della Repubblica e avrebbe dovuto ricevere il 16 ottobre stesso o il 17 il disegno di legge di bilancio, visto che è stato approvato in Consiglio dei ministri. Ma, a distanza di undici giorni, della legge più importante dell'anno non si sa nulla. (*Applausi*). Questo Senato non sa oggi - e deve commentare documenti non ufficiali e bozze - perché la legge di bilancio è sparita.

Allora chiedo al Ministro per i rapporti con il Parlamento - perché questo incide sull'ordine dei lavori di quest'Assemblea per le prossime settimane - quando tornerete in Consiglio dei ministri per approvare il testo definitivo. Se quelle sono bozze e quest'Assemblea non ha ancora ricevuto nulla, vuol dire che o quel documento è stato approvato salvo intese e quindi torna in Consiglio dei ministri, oppure è stato approvato definitivamente e quindi ci chiediamo come mai dopo undici giorni non è arrivato al Senato della Repubblica, che deve discuterlo. (*Applausi*).

Credo che per la dignità di questa Assemblea sia importante sapere se il Senato si è perso il documento o se il Governo non l'ha ancora inviato. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 878 (ore 9,42)**

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, i ringraziamenti li farò alla fine del mio intervento, mentre ora vorrei fare alcune riflessioni su Caivano. Penso che Caivano per troppo tempo sia stata abbandonata, così come è stato sottovalutato l'intero sistema della devianza criminale giovanile, che non ha confini. Mi soffermo su un dato: dalla fine del 2022 i numeri dei giovani reclusi nelle nostre carceri minorili sono spaventosamente aumentati e sono aumentati i casi di *baby gang*, ma nessuno ha voluto guardare questi numeri, che nulla hanno a che fare con il decreto-legge che stiamo per esaminare. Inoltre, nessuno ha voluto guardare la situazione di Caivano, che è nata per l'indifferenza dello Stato e che ha creato indifferenza alla prepotenza. Quindi, abbiamo deciso di intervenire su Caivano, dove c'era un allarme, ma intendiamo farlo con questo provvedimento anche sull'intero Paese, per evitare altre Caivano.

Abbiamo deciso di decidere, abbiamo finalmente e doverosamente deciso di intervenire per riportare di moda le regole ed il rispetto, ma l'abbiamo fatto consapevolmente intervenendo su due direttrici: una, quella importante che molti di voi hanno ricordato, è la prevenzione. L'abbiamo fatto in questo provvedimento e faccio specifico riferimento ad alcuni strumenti che abbiamo introdotto per la devianza e la criminalità giovanile. Vi è l'ammonimento, che è uno dei primi provvedimenti che abbiamo voluto adottare, con un'incidenza non tanto e non solo nei confronti dei giovani, anche dodicenni, quindi dai dodici ai quattordici anni, ma soprattutto per coinvolgere i genitori; l'abbiamo fatto con il Daspo, l'abbiamo fatto con l'avviso orale, l'abbiamo fatto anticipando uno strumento - mi riferisco alla messa alla prova anticipata - che sta funzionando nel nostro sistema, ma che abbiamo voluto disciplinare per farlo applicare prima. L'abbiamo voluto anticipare per potenziarlo e poterlo applicare prima.

Abbiamo voluto operare anche interventi sul lato della repressione, certo, ma con strumenti di buon senso contro i fenomeni di spaccio, anche di lieve entità, contro i fenomeni odiosissimi di *stesa* che accadono proprio in certi territori, contro una messa alla prova che non funziona quando siamo in presenza di reati gravissimi (stiamo parlando di omicidio pluriaggravato, di violenza sessuale di gruppo pluriaggravata, di rapina pluriaggravata). Siamo poi intervenuti nei confronti del fenomeno dell'abbandono scolastico, ma ancor di più siamo intervenuti sul sistema carcerario o di esecuzione penale minorile e abbiamo deciso di farlo, tirandoci su le maniche, avendo il coraggio di dire che le cose non vanno e di fare ciò che va fatto e che non era mai stato fatto prima.

Noi abbiamo ereditato delle strutture - mi riferisco agli istituti penitenziari minorili (IPM) di questo nostro Paese - che stanno cadendo a pezzi. Parlo di strutture di IPM - lo dico io che ho la delega su questo tema e sono uno dei pochi, forse, che sogna un Paese senza più carceri minorili - che devono essere adeguate a fare vera educazione, perché non stiamo parlando di rieducazione, bensì di strutture capaci di fare vera educazione. Questa educazione, della quale tutti parlano, non si può fare all'interno delle carceri che noi abbiamo ereditato e dalle quali escono i ragazzi in fuga. Vi ricordate il Baccaria a dicembre dell'anno scorso? Ci siamo rimboccati le maniche per fare quei necessari interventi che hanno reso possibile riaprire il carcere minorile

Beccaria, anche quella parte che era stata chiusa e che era in quelle condizioni, rimettere a posto l'istituto penitenziario minorile di Catanzaro, riaprire quello di Treviso e investire in un progetto unico nel suo genere che sarà quello dell'IPM di Rovigo, che non sarà un carcere come quelli che abbiamo ereditato dal passato, ma sarà una struttura capace di fare vera educazione, attività, formazione e lavoro. A questo ci siamo dedicati.

La soluzione non sta ovviamente nel far finta di nulla, non sta nella visione che non c'è, ma dobbiamo leggere i numeri e individuare delle soluzioni, trovando il coraggio anche di avere una visione di insieme, perché la giustizia arriva quando ormai il danno è stato fatto.

Dobbiamo lavorare insieme pensando che l'educazione minorile è una risorsa di questo Paese ed è una risorsa per tutti noi, quindi la giustizia deve lavorare con la scuola e con le istituzioni per trovare spazi. È per questo che a Caivano siamo voluti intervenire: per creare un modello e per evitare che quello che è accaduto a Caivano possa accadere altrove.

Dobbiamo anche coinvolgere i genitori in questa operazione. Riportiamo al centro le regole e il rispetto, temi che noi intendiamo ovviamente riportare di moda, ma intendiamo farlo anche con il contributo di chi, anche dalle opposizioni, vuole e ha voluto dare una mano. Per questo prima ho detto che i ringraziamenti li faccio alla fine. Ringrazio le opposizioni perché in questo lavoro, che abbiamo fatto insieme, dalle opposizioni sono arrivati dei suggerimenti che abbiamo accolto, certo non tutti, ma dei suggerimenti sono arrivati e alcuni sono stati accolti, così come sono stati accolti i suggerimenti che sono arrivati grazie alle audizioni che abbiamo svolto. L'articolo 27-*bis* sulla messa alla prova anticipata l'abbiamo migliorato, ma l'abbiamo fatto insieme e credo che questo sia il giusto modo di operare, perché il Parlamento, in questo caso specifico, non è stato esautorato, ma ha partecipato. Ringrazio ovviamente anche il Presidente e i relatori, perché questa operazione l'abbiamo fatta in questi giorni insieme, cercando di ragionare e di trovare delle soluzioni. Sono stati accolti anche molti emendamenti delle opposizioni, non pochi sono stati accolti addirittura all'unanimità. Sottolineiamo anche le cose positive che abbiamo fatto insieme e procediamo su questa strada, con il coraggio di dire le cose che non funzionano, che non vanno, ma anche con il coraggio di fare ciò che serve per cambiarle. In questo modo credo che daremo un futuro migliore a tutti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Ciriani. Ne ha facoltà.

CIRIANI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 878, di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, nel testo proposto dalle Commissioni riunite. *(Vivaci proteste)*.

PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi, le chiedo di non fare la videoreporter. (*Commenti. Applausi*). Manteniamo un livello civile del dibattito. Colleghi, per favore, come chiedo ai colleghi della minoranza di mantenere un livello civile, lo chiedo anche quelli della maggioranza, così almeno seguiamo con i nostri lavori.

BOCCIA (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, in via del tutto eccezionale, ma non apra un dibattito.

BOCCIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, colleghi e colleghe, il primo anno di legislatura è terminato da poco e non solo questa è la trentaquattresima richiesta di fiducia - e forse di qualche minuto anticipa la trentacinquesima che sarà posta probabilmente a Montecitorio -, ma questa legislatura ha già superato le tre legislature precedenti. Siccome le tre legislature precedenti erano state caratterizzate da storie di tutti i tipi, chiedetevi che cosa succede dentro questa maggioranza.

Chiedetevi su cosa non andate d'accordo. (*Applausi*).

Signor Presidente, questo doveva essere il decreto-legge bandiera della presidente Meloni ed è finito male, peggio di tutti gli altri, con una richiesta di fiducia che non è posta sulle richieste dell'opposizione, visto che il sottosegretario Ostellari, dopo aver iniziato una replica molto male, ha poi aggiustato il tiro dicendo che ha ottenuto dei suggerimenti.

Colleghi della maggioranza, questa è una fiducia messa contro la stessa maggioranza. (*Applausi*). È evidente che soprattutto Lega e Fratelli d'Italia parlano lingue diverse. È evidente che ci sono fratture che sono sotto gli occhi di tutti. (*Applausi*).

Signor ministro Ciriani, apprezziamo la sua consueta disponibilità e dedizione all'attività quotidiana del Parlamento, ma se siamo a 34 fiducie poste, tre al mese, significa che purtroppo il Parlamento non funziona (*Applausi*) e noi abbiamo il dovere di porre questo tema. Lo abbiamo posto ai presidenti di Senato e Camera e temo - lo anticipo, presidente Centinaio - che la settimana prossima dovrà essere dedicata ad una valutazione profonda e seria su come intendiamo andare avanti. La legge di bilancio infatti in queste condizioni non può essere affrontata; lo diciamo prima per evitare di essere tacciati poi per coloro che fanno ostruzionismo o resistenza perché non la facciamo, vogliamo entrare nel merito, vogliamo discutere. Come ha detto però il presidente Patuanelli prima di me, sono passati dodici giorni e la conferenza stampa della presidente Meloni è stata completamente cancellata dai provvedimenti.

La prego, signor Presidente, di far presente al presidente La Russa che se non otteniamo i testi in queste ore, saremo obbligati ad iniziare audizioni informali fuori dal Palazzo con chi non conosce ancora i tratti di questa manovra. Lo abbiamo detto più volte. Non diteci la prossima settimana che siamo eversivi o non siamo in linea con le regole del Parlamento perché saremo obbligati a iniziare le audizioni in maniera informale e autonoma.

Signor Presidente, la prego di far presente al presidente La Russa che noi pretendiamo i testi della manovra e le relazioni tecniche in queste ore perché siamo stanchi di sentire le cose che dice il vicepremier Salvini, salvo poi essere smentito dagli uomini e le donne che fanno capo alla Presidente del Consiglio.

Va avanti così da un anno. Non è più accettabile. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 123, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo pertanto la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,58, è ripresa alle ore 10,06).*

### **Organizzazione della discussione della questione di fiducia**

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione del decreto-legge recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, nel testo proposto dalle Commissioni riunite 1ª e 2ª.

Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 878 e della questione di fiducia (ore 10,07)**

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 878, di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

PETRENGA *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRENGA *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è passato più di un mese dal primo *blitz* compiuto dalle Forze dell'ordine nel Parco Verde di Caivano, a cui ne sono seguiti altri. Sono state effettuate decine di perquisizioni, al termine delle quali sono state sequestrate cocaina, *hashish*, armi e munizioni, denaro contante, impianti di videosorveglianza con telecamere poste a vigilanza di locali ed aree esterne. La presenza della presidente Meloni nel Comune campano ha indubbiamente

smosso le acque su una condizione di degrado che si protraeva da anni e sulla quale non era più procrastinabile il dovere di intervenire. Non si trattò solo di una passerella, perché a seguito di quella visita sono stati compiuti i fatti, e non solo con i *blitz* delle Forze dell'ordine, ma anche con l'arrivo di insegnanti e funzionari comunali e ovviamente con il rafforzamento dei presidi di sicurezza.

Con questo decreto il Governo ha inteso dare una risposta forte dopo l'avvenuto stupro ai danni di due giovanissime ragazze, introducendo misure cautelari per minori, Daspo urbano, foglio di via, misure di contrasto alle *baby gang*, ammonimento, misure sul processo penale a carico di imputati minorenni e istituti penali per minorenni. Per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, anche con riferimento al fenomeno delle *baby gang*, si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell'avviso orale. Attualmente la misura è prevista per i soggetti maggiorenni, che per la condotta e il tenore di vita si ritiene vivano anche in parte con i proventi di attività delittuose e siano dediti alla commissione di reati che offendono e mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Con le nuove norme l'avviso orale si è reso applicabile anche ai minorenni, a partire dai quattordici anni. Si prevede che il questore possa proporre all'autorità giudiziaria di vietare a determinati soggetti di età superiore ai quattordici anni di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce, quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale.

Si estende al minorenne, per la violazione delle prescrizioni dell'avviso orale, la sanzione penale prevista per i maggiorenni, il tutto al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento.

Si rafforza l'offerta educativa nelle scuole del Meridione, caratterizzate da alta dispersione scolastica, attraverso il potenziamento dell'organico dei docenti delle istituzioni scolastiche statali con maggior disagio educativo. Si incrementa di 6 milioni di euro il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, al fine di incentivare la presenza dei docenti nelle zone più disagiate, anche attraverso la valorizzazione di quelli che permangono nella stessa istituzione scolastica, garantendo la continuità didattica. A tal fine, in favore dei docenti a tempo indeterminato, sono previste misure incentivanti, quali l'attribuzione di una quota pari al 50 per cento dell'incremento del fondo, secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica, e l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di dieci punti a conclusione del triennio effettivamente svolto e ulteriori due punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio.

Si rafforzano i meccanismi di controllo e verifica dell'adempimento e dell'obbligo scolastico. Si introduce una nuova fattispecie di reati per i casi di elusione; nell'ipotesi di dispersione assoluta, si introduce la pena fino a due anni di reclusione; in caso di abbandono scolastico, la pena prevista è fino a un anno di reclusione. Inoltre, i soggetti che violano l'obbligo perdono il diritto di percepire l'assegno di inclusione.

Quelli che ho elencato sono solo alcuni dei provvedimenti contenuti in questo decreto-legge, nel quale il Governo ha proceduto su un doppio binario: avanti a tappe forzate sul progetto di riqualificazione del centro sportivo Delphinia, il luogo degradato a ridosso del Parco Verde in cui si sono consumate orribili violenze ai danni di due cugine; in contemporanea, però, avanti anche sulla stretta penale per i minori che delinquono, commettendo, tra gli altri, il reato di *stesa*, che consiste in un corteo di giovani che a bordo di motociclette attraversano i quartieri a forte velocità, esplodendo in aria colpi di armi da fuoco per dimostrare la propria forza sul territorio e lanciare un messaggio di impunità. Finora la *stesa* era un'aggravante rispetto ad altri reati, ora immaginiamo di trasformarla in un delitto autonomo.

Caivano vuole rappresentare un esempio di come lo Stato intende contrastare ovunque la presenza territoriale del crimine organizzato. Questo decreto-legge costituisce solo un primo passo verso quella che per noi costituisce una vera e propria missione per ridare soprattutto al Sud una dignità sociale spesso compromessa a causa delle mafie.

Il tutto è molto seguito e attenzionato dal nostro presidente Giorgia Meloni, che ringraziamo per aver dato una smossa e messo mano a queste iniziative volte a far cessare i brutti episodi che si stanno verificando non solo a Caivano, ma in diversi Comuni d'Italia. (*Applausi*).

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, vedo il rappresentante del Governo molto interessato alle dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Il Governo è presente, sta interloquendo con il segretario Stefani.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Non l'avevo visto, mi scusi.

Quella che sto mostrando, signor Presidente, è la lettera protocollata con cui l'allora sindaco di Caivano, una persona perbene, che si chiama Enzo Falco, chiedeva al presidente del Consiglio Meloni di recarvisi per conoscere la realtà di questo Comune del Sud, in provincia di Napoli (per la precisione, a metà strada tra Napoli e Caserta), definendolo la periferia delle periferie.

Caivano, un Comune di 37.000 abitanti, 27 chilometri quadrati, 15 vigili urbani, vinse il bando per la riqualificazione delle periferie dei fondi nazionali Pinqua, entrando in graduatoria. I soldi, però, ahimè, sono finiti prima e il progetto non è mai partito. Opportunità di lavoro inesistenti, stabili fatiscenti, la classica situazione, purtroppo, di molte periferie del Sud.

Vede, Presidente, a dispetto di quanto racconta la propaganda governativa, questa lettera, di cui ho citato qualche passaggio, è immediatamente successiva alla cerimonia del passaggio della campanella tra il presidente Mario Draghi e la nuova presidente Giorgia Meloni. La lettera, come si vede dal

protocollo, è datata 24 ottobre 2022, cioè esattamente un anno fa. Signor Presidente, a questa lettera la presidente Meloni rispose promettendo una visita, ma questa promessa non fu mantenuta, perlomeno fino agli ultimi drammatici fatti, che hanno poi ovviamente scosso le coscienze di tutti e hanno determinato la successiva visita. Come si vede, al di là della retorica e delle bugie che sono state raccontate nelle ultime settimane, quando serviva il Governo a Caivano non c'è andato. Ha aspettato che succedesse l'ennesima tragedia prima di fare quella che è somigliata davvero a una passerella, una operazione di propaganda a colpi di *spot*, come peraltro è successo molte volte in questo primo anno di vita del Governo: l'ennesima tragedia, l'ennesima passerella e anche l'ennesimo decreto-legge.

In questo caso, peraltro, come è stato osservato tante volte in Commissione, il decreto-legge è ancora più discutibile dal punto di vista dello spirito costituzionale, come tutti quei provvedimenti che riguardano le libertà personali, che dovrebbero essere rigorosamente approvati con legge ordinaria e non attraverso la decretazione d'urgenza, di cui invece questo Governo sta abusando a piene mani, come mai prima d'ora nella storia della Repubblica, peraltro ponendo sempre la fiducia, come ha fatto questa mattina. Ma di questo abbiamo già discusso nella giornata di ieri, quando abbiamo avanzato la questione pregiudiziale di costituzionalità, quindi non aggiungerò altre parole.

Voglio, invece, affrontare un punto più di merito e, in particolare, contrastare, almeno dal mio punto di vista, la concezione totalmente sbagliata che attraversa questo provvedimento, ossia l'idea che, all'indomani di fatti di cronaca di particolare disvalore e di particolare allarme sociale, si coltivi l'illusione di inseguire questa o quella emergenza attraverso l'irrigidimento degli strumenti penali. Insomma, il carcere come soluzione a tutti i problemi, anche se, come sappiamo, la storia di questi anni ha dimostrato come l'aumento delle pene non sia la soluzione più efficace per contrastare i fenomeni criminali.

Signor Presidente, io che pure sono cresciuto e ancora mi riconosco totalmente in quella bellissima frase, che abbiamo ascoltato più volte in questi giorni, secondo la quale, prima di ogni altra cosa, servirebbe l'esercito di assistenti sociali, di psicologi, di maestri di strada, non credo affatto che non servano anche gli strumenti più tipici dell'azione penale o che non si debba far sentire la presenza dello Stato. Certo che servono: serve la legge, servono i magistrati, servono le Forze dell'ordine; nessuno lo ha mai negato e nessuno ovviamente potrebbe mai negarlo. Ma lo Stato non può essere soltanto repressione. (*Applausi*). Lo Stato è anche la scuola, il lavoro, il tempo pieno, gli spazi sociali, lo sport, gli asili nido, le mense, le biblioteche.

Serve allora soprattutto un equilibrio, cui hanno fatto riferimento in tanti durante le audizioni che abbiamo ascoltato nelle scorse settimane, in particolare i giudici minorili, equilibrio che però io penso non sia presente in questo provvedimento. Il decreto-legge, infatti, è totalmente sbilanciato: sceglie un approccio totalmente securitario, introduce norme penali che, peraltro, come è evidente che sia, riguardano non solo Caivano ma tutto il territorio nazionale, utilizza la sanzione penale come prima e sostanzialmente unica risposta al disagio sociale e al disagio minorile, pretendendo che il timore di una condanna funzioni come un deterrente rispetto a condotte di adulti e di

minori che sono, però, espressione di una privazione profondissima. Tale privazione ha radici anche nelle condizioni di vita, nella povertà sociale, culturale ed educativa di un contesto sociale che spesso è disperato, degradato e segnato anche da una diseguaglianza strutturale che - mi rivolgo al Governo, con un inciso - il vostro scellerato progetto di legge sull'autonomia differenziata ovviamente accentuerà.

Eppure, chi conosce i minori che vivono nei contesti di disagio ci ha detto chiaramente che la strada della repressione, dell'innalzamento delle pene edittali, spesso o almeno quasi sempre, si rivela del tutto inefficace, soprattutto quando la trasgressione delle regole è, nei percorsi di vita, un preciso modo di essere, che il più delle volte ribadisce l'appartenenza ad un sistema ambientale o ad un sistema familiare che, per certi versi, purtroppo sopperisce anche all'assenza delle istituzioni.

Il decreto interviene sulle famiglie solo sanzionandole e, da questo punto di vista, vi è una vera e profonda incoerenza tra le misure adottate in caso di mancato assolvimento dell'obbligo scolastico e l'assenza di qualsiasi misura di supporto o di intervento formativo e sociale rispetto alle famiglie. Per l'appunto, la sola circostanza che questo gravissimo fatto accaduto a Caivano, un caso di violenza contro le donne, anzi contro donne giovanissime, non preveda immediatamente misure più specificatamente volte a contrastare la violenza di genere, mi pare, anche questo, molto indicativo.

Non si cita mai, nemmeno come riferimento, l'educazione di genere, che pure è un tema chiave o dovrebbe essere un tema chiave per intervenire in una prospettiva di prevenzione e di contrasto al disagio giovanile e alla violenza. (*Applausi*). Non sono previste misure volte all'educazione alla cittadinanza. Del resto, signor Presidente, anche in questo caso, come sorprendersi, se ieri sera esponenti della maggioranza di Governo, nel dibattito alla Camera, hanno detto, testualmente, di considerare una porcheria contro cui fare muro l'educazione sessuale nelle scuole. È stato detto ieri, in un delirio oscurantista, e perciò davvero non ci si meraviglia più di tanto. (*Applausi*).

Insomma, nella filosofia di questo decreto-legge c'è veramente un'idea di Paese, la vostra idea di Paese, che, dal mio punto di vista, è completamente sbagliata: un Paese in cui debbano prevalere soltanto risposte punitive e repressive, non quelle educative e preventive. Gli investimenti in risorse culturali, come quelle incentivanti per gli insegnanti, tanto per citare una questione seria, benché menzionati nel provvedimento, hanno l'enorme limite di essere concepiti soltanto come misure emergenziali e non strutturali. Le misure sanzionatorie, invece, si sprecano, con il risultato che si avrà l'effetto di aggravare la situazione delle strutture carcerarie minorili che pure, come sappiamo, dovrebbero essere, in particolare nella giustizia minorile, una vera e propria *extrema ratio*.

Ciò è in aperto contrasto con quello che è un principio fondamentale del sistema penale, principio che impone peraltro una indagine accurata sulla personalità del minore, per evitare i cosiddetti effetti stigmatizzanti della condanna al carcere, e che impone la predilezione delle misure alternative. Pensiamo, per esempio, all'istituto della messa alla prova; istituto, peraltro, che in un tempo nemmeno particolarmente lontano, alcuni anni fa, si imma-

ginò di estendere alla giustizia degli adulti e che invece oggi viene radicalmente messo in discussione anche per i minori. Quindi, davvero è un'inversione di tendenza clamorosa.

Una idea di sicurezza, dunque, che ruota solo attorno all'idea della punizione e della repressione. Una idea che interviene anche aumentando la pena minima da sei a diciotto mesi per i fatti di lieve entità in tema di stupefacenti, in particolare di droghe leggere. Certamente io non mi aspetto da voi quello che ormai si sperimenta in molte parti del mondo, cioè la legalizzazione delle droghe leggere, che, dal mio punto di vista, è l'unica vera forma di contrasto alla criminalità organizzata. Non me lo aspetto, perché conosco le vostre posizioni e le combatto, come sapete. (*Applausi*). Vi faccio però notare, colleghi della maggioranza, che questa misura della legalizzazione viene ormai adottata in molti Paesi del mondo dove a governare sono le destre, probabilmente meno oscurantiste delle destre italiane, o comunque forze politiche non certamente ascrivibili al campo progressista.

Per tutte queste ragioni, di metodo di merito, per la scelta di non puntare minimamente sugli aspetti che dovrebbero essere, quelli sì, davvero centrali e decisivi, io annuncio il convinto e totale dissenso su questo provvedimento da parte del mio Gruppo e quindi il voto contrario dell'Alleanza Verdi e Sinistra. (*Applausi*).

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo in questo dibattito considerando che quella di porre la fiducia per la trentaquattresima o trentacinquesima volta soltanto in un anno sia una scelta drammaticamente sbagliata anche nei rapporti tra Governo e Parlamento. Siamo in un Parlamento che, di fatto, sta soltanto ratificando norme. Devo dire che questa volta siamo stati anche la Camera - per così dire - fortunata, perché oggi è il 27 ottobre; questo provvedimento arriverà alla Camera dei deputati il 6 novembre e scadrà il 15 novembre, quindi rivolgo un saluto affettuoso ai colleghi deputati che dovranno semplicemente mettere un timbro sul nostro lavoro. Però una volta capita a loro e una volta capita a noi: sappiamo di vivere in un regime di bicameralismo del tutto fittizio, quindi va così.

Questa scelta radicalmente sbagliata del Governo mi dà l'occasione di discutere di questo decreto-legge non soltanto nel merito del singolo provvedimento. Infatti, il provvedimento in esame è, secondo me, davvero una bandiera e un modo di manifestare l'identità stessa di questo Governo. Il metodo adottato nell'assunzione di questo provvedimento è proprio il modo in cui il Governo lavora. Quindi credo che il nostro voto su questo provvedimento in realtà vada a toccare certo il merito del provvedimento, ma anche un modo di fare, un modo di vedere questo Paese. Questo è un provvedimento che nasce da un evento di cronaca terribile, che ha colpito naturalmente le emozioni di tutto il Paese: la violenza contro due ragazzine, la violenza portata contro queste due giovanissime da un gruppo a loro volta di giovanissimi. Si tratta

di un evento di cronaca terribile che però significava anche un grido di allarme, in un certo senso, poiché era il segno che in certe nostre periferie esiste una situazione di degrado, di marginalità e di devianza che è davvero arrivata a prefigurare scenari che già soltanto descrivere fa gelare il sangue nelle vene.

Quale sarebbe stato, secondo me, l'atteggiamento di una classe dirigente responsabile? Sarebbe stato quello di assumere questo problema, analizzarlo a fondo, reperire dati, discutere le cause di tutto questo e mettere in campo una proposta per tutte le periferie del Paese che avesse un senso di crescita e di sviluppo; che andasse a guardare alle cause e alle radici del problema; che rimuovesse insomma non soltanto il sintomo di quella marginalità, di quella povertà, di quell'assenza di lavoro che provocano poi quegli eventi di cronaca, ma anche le cause di quegli eventi di cronaca e quindi risolvesse quella marginalità, quella povertà educativa, quell'assenza di lavoro.

Invece il Governo cosa fa? Quello che fa di solito. Si va sul posto - naturalmente la Presidente del Consiglio, con tutta la sua buona fede, non ha potuto incontrare neanche uno degli abitanti di Caivano perché, quando la Presidente del Consiglio va in un posto del genere, il cordone di sicurezza è tale che l'interazione è minima - e, come era già successo a Cutro e anche dopo l'alluvione dell'Emilia Romagna, si fanno le fotografie, si corre a Roma o, nel caso di Cutro, si resta lì, e poi si fa un decreto-legge. Il decreto-legge è, per sua definizione, un provvedimento sul quale non si è riflettuto. Qualcuno dai banchi della maggioranza ha detto: abbiamo ritenuto che fosse il caso di agire d'urgenza. Ma ai colleghi della maggioranza dico che la Costituzione non è che si applica quando si ritiene; la Costituzione si applica se l'urgenza c'è, non quando si ritiene di doverla applicare perché secondo qualcuno c'è l'urgenza. Allora si sarebbe dovuto avere un provvedimento pensato, ma questo è tutto il contrario di un provvedimento pensato. È un provvedimento che purtroppo è soltanto una forma di propaganda, perché si occupa soltanto di un Comune, solo del Comune di Caivano. Ne ha bisogno il Comune di Caivano? Certamente. Va benissimo poter intervenire a favore del Comune di Caivano, ma abbiamo risolto il problema delle periferie, abbiamo risolto il problema di tutti i Comuni che sono accanto al Comune di Caivano e che vivono situazioni ugualmente complicate? Quando un decreto del Governo decide di dare nuovo personale e nuove risorse al Comune di Caivano, cosa diciamo ai Comuni accanto? Cosa diciamo alle mille periferie di tutto il Paese? Cosa diciamo alle periferie della capitale? Cosa diciamo alle periferie anche delle zone più prospere del Paese? Ci sono Caivano in tutta Italia.

Ci saremmo aspettati un'analisi e un piano organico, come quello che fu varato nel 2016, il piano del rammendo delle periferie d'Italia, pensato dal nostro collega Renzo Piano, ispirato dalla sua azione: il piano che mise a disposizione 2 miliardi per interventi per le periferie, creando strutture che ancora oggi insistono sui nostri territori e che sono andate lì direttamente a risolvere il problema; un piano che sciaguratamente è stato messo via.

Sarebbe stato importante che questo Governo, un Governo politico - ci viene detto - avesse pensato in modo strategico. Invece si va a Caivano, si dice quindici vigili urbani, dopodiché misteriosamente in Commissione si ritira, per esempio, un emendamento dei relatori che prevedeva 10 milioni di

incentivazioni e di esenzioni fiscali e contributive per gli imprenditori e i professionisti di Caivano: un emendamento scritto sull'acqua che non è mai stato approvato. Quindi, le risorse sono state anche molto minori di quelle che si pensava e si immagina di aver risolto il problema, insistendo su un singolo Comune in un'area estremamente complicata. Ma il Comune è soltanto quello e questa è una gamba del decreto, quella che avrebbe dovuto essere la promozione.

C'è una seconda gamba del decreto, che non si occupa soltanto di Caivano: è quella parte che si occupa di giustizia minorile. Perché se i minori di Caivano vengono sostenuti e poi puniti, i minori di tutto il resto del Paese vengono soltanto puniti, perché con un decreto-legge si arriva ancora una volta a modificare norme penali. Non è la prima volta che accade (abbiamo visto il decreto *rave* e il decreto Cutro): si incide sullo stato di libertà dei cittadini con un decreto-legge, senza il ragionamento che anche il lavoro sulla libertà dei cittadini dovrebbe richiedere, la serietà della riflessione che si dovrebbe fare quando si incide sullo stato di libertà dei cittadini. Che cosa si fa? Si prendono i nostri ragazzi, che, per quanto possano diventare dei giovani adulti, possono avere anche quattordici anni, anzi li si fa oggetto di misure addirittura all'età di dodici anni, per decreto-legge, e non si lavora sulla loro educazione. Quando pochi minuti fa il Sottosegretario è intervenuto e ha detto che hanno pensato alla prevenzione, la prevenzione per voi è il Daspo, la prevenzione è l'ammonizione. No, Sottosegretario, la prevenzione è l'educazione, la prevenzione è la scuola per questi ragazzi (*Applausi*), la cui devianza è la conseguenza di una marginalità gravissima, dell'assenza delle famiglie e della loro incapacità, anche per mancanza di mezzi, di seguire quell'educazione. La prevenzione sta nel rimuovere le cause del crimine e della devianza, non soltanto nel punire il crimine e la devianza.

Che cosa c'è in questo decreto-legge? Avete deciso, al contrario di quello che si era fatto sinora cioè utilizzare i migliori istituti della giustizia minorile per estenderli alla giustizia degli adulti, di fare il contrario ed equiparare sempre di più ragazzi e giovani, uomini e donne la cui formazione è in divenire, che certo hanno sbagliato e che possono anche essere puniti, ma nei confronti dei quali il nostro primo interesse dovrebbe essere quello di fare in modo che non sbagliano, agli adulti. Li porteremo nelle prigioni minorili. Abbiamo sentito il garante per i detenuti, Mauro Palma, dirci che ci sono 428 posti negli istituti penali per minori e 427 occupati.

Questa è la visione di una risoluzione semplicistica di problemi gravissimi, una visione che non andrà ad attaccare i problemi del Paese: i problemi sociali, i problemi economici e anche i fatti molto gravi di cronaca nera che si verificano. È semplicemente uno strumento che serve al Governo per fare propaganda, lasciando il Paese nella sua drammatica povertà sociale, che esiste a Caivano, esiste nei paesi vicini e che resterà identica, salvo aver dato l'occasione a qualcuno di fare delle fotografie e mostrarsi ai cronisti. (*Applausi*).

### Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Falcone e Borsellino» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 878 e della questione di fiducia (ore 10,35)

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, vedete, c'è un limite anche alla polemica e alle bugie che stiamo ascoltando.

Prima considerazione: chiedete perché si mette la fiducia. Ieri ho seguito sia nel ruolo di Vice Presidente, sia come rappresentante, insieme ai miei colleghi, del Gruppo Forza Italia, l'andamento dei lavori e avendo avuto una lunga discussione in Commissione che ha anche visto l'attenzione - doverosa - alle motivazioni e alle proposte delle minoranze, francamente credo che riproporre questa mattina 340 emendamenti non avesse molto senso. Abbiamo anche invitato le opposizioni a concentrare il dibattito su dieci, venti, cento questioni più importanti in modo tale che ci fosse la possibilità di entrare nel merito. Invece alla fine si ricorre alla procedura pretestuosa dell'ostruzionismo e allora il Governo fa bene a mettere la fiducia, perché la questione di Caivano è urgente, perché la legalità è urgente, molto più dei vostri giochetti pretestuosi in Aula. *(Applausi)*.

Devo sfatare un'altra bugia (e mi dispiace che anche il senatore De Cristofaro si sia distratto, gli manderò, tramite un cortese assistente, una copia del provvedimento): nel testo si parla di scuola, di istruzione, di legalità, di famiglie, non solo di punizione. E allora non venite qui a dire bugie. Il Governo interviene più sulle scuole che sui commissariati di Polizia, quello che voi non fate, quello che voi non sapete. *(Applausi)*. Leggetevi il provvedimento. Siete talmente impegnati ad abbaiare che non avete tempo di leggere. Questa è la verità. *(Applausi. Commenti)*.

Dopodiché, questo Governo ha agito con coraggio e non ha fatto...

PRESIDENTE. Presidente Gasparri, le chiedo di moderare i termini: non può dire «abbaiare». *(Commenti)*.

GASPARRI *(FI-BP-PPE)*. Benissimo. *(Commenti)*,

PRESIDENTE. Ho già ripreso il presidente Gasparri sull'affermazione e ha annuito. Di conseguenza, per me la situazione è già ripristinata. Per favore, colleghi, lasciate intervenire il senatore Gasparri,

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, accetto il suo richiamo e mi scuso, volevo dire «urlare», ho sbagliato («urlare» si può dire?).

Voglio dire che in questo provvedimento ci sono interventi per le scuole e c'è il richiamo ai genitori, perché un genitore che sottrae il figlio alla scuola va punito severamente, non va incoraggiato come vorreste voi. (*Applausi*). Questo c'è scritto nel testo. Qualcun altro ha parlato di passerelle. Bugiardi (si può dire?)! Il Governo non è andato solo a fare la conferenza stampa, io leggo tutti i giorni del sottosegretario Mantovano, del ministro Bernini, del ministro Piantedosi, del ministro Valditara che vanno lì a dare attuazione alle norme del decreto-legge, questa è la verità. (*Applausi*). Non sono le vostre passerelle, è l'azione di Governo su scuola, università, commissariati. Serve lo sport, andate a vedere le immagini delle ruspe delle Forze armate che hanno iniziato la demolizione e la ricostruzione di un centro sportivo. C'è un limite alla menzogna, anche nel Parlamento. Questa è la verità. (*Applausi*).

Contro la droga, ci sono sanzioni più severe? Certo, voi vorreste risolvere la questione Caivano dando a quei ragazzi la droga? Noi gli vogliamo dare la vita, la scuola e la palestra. Questa è la realtà, cari amici e colleghi. (*Applausi*).

Questo è un provvedimento di ampio respiro, che basta leggere per vedere quanto e come si occupa di scuola, istruzione, sport, lotta alla droga.

Ma chi governava a Caivano? Chi è il Presidente della Regione Campania? Chi è? Non è governata? È del vostro partito, dissidente, ma viene dal PD. E, allora, scusatevi per l'inerzia del PD e di De Luca che nulla hanno fatto per l'emergenza Caivano, Campania, Italia. (*Applausi*).

Potremmo parlare anche di Gualtieri, che ha fatto il sindaco controvo-glia e dovrebbe occuparsi di altre periferie, Tor Bella Monaca e altrove, dove questo Governo sta rafforzando la presenza dello Stato.

Voglio anche ringraziare quelle figure che riempiono i vuoti. Siccome sono anche un cattolico (pensate un po' e se la cosa vi disturba, a me non importa granché), vorrei ricordare che ci sono stati e ci sono i don Patriciello e i don Coluccia che fanno quello che i De Luca e i Gualtieri non fanno sul territorio. (*Applausi*). Grazie don Patriciello. Grazie don Coluccia. Invece don Vincenzo sta a Salerno o non so dove; mi riferisco a De Luca. È intento forse a designare parenti in giunte e Parlamenti.

Ecco ciò che ha fatto il Governo; è intervenuto laddove c'era inerzia, menefreghismo, degrado ed abbandono. Avete perso tempo sulle droghe. Noi siamo quelli del recupero e della prevenzione. Noi siamo quelli che stanno dalla parte delle comunità terapeutiche che danno la vita; voi, invece, vorreste legalizzare le droghe.

Ora in Campania c'è il procuratore della Repubblica Gratteri, andate a sentire le sue conferenze, dove vi spiegherà che la legalizzazione delle droghe non scalfisce gli affari delle cosche, ma li alimenta. Andate a sentire Gratteri se non volete sentire noi e imparate la verità.

Il provvedimento è ricco di spunti e di impegno. Il Governo non fa passerelle perché va tutti i giorni a fare quello che questo decreto-legge im-

pegna a fare. La questione non riguarda solo Caivano; le periferie con problemi sono tante e numerose. Nella città di Roma, da dove parliamo, ce ne sono tante. Ci sono in tante parti d'Italia, anche al Nord perché non è un problema solo del Sud. Non è inoltre un problema solo di repressione.

La malafede, cari colleghi, ha un limite. Capisco che non avete letto il provvedimento, ma leggetelo perché si parla di scuola, d'istruzione, di obbligo scolastico. Ci sono interventi sullo sport, sulla salute, sugli psicologi, su quello che serve. Sappiamo bene infatti che non basta solo la repressione. Dopodiché se il provvedimento non piace a Saviano, ce ne faremo una ragione. (*Applausi*). Ha detto che va via dall'Italia e resteremo in numero sufficiente per mandare avanti questo Paese. Ne leggo tanti, di questi partenti che restano in Italia; appena vince il centrodestra c'è un elenco di annunci e partenze. C'era Berlusconi, vado via; c'è la Meloni, vado via ancora prima. Poi restano tutti qua e noi siamo contenti (*Applausi*); restino qua perché questo Paese è governato meglio e converrà anche a loro stare in Italia. Se poi vogliono andare via, ognuno è libero di farlo. Si muovono tutti: clandestini, turisti, italiani, stranieri; chi vuol viaggiare, viaggi, chi vuole restare, resti. Mi auguro che restino, perché è bene stare in Italia. L'Italia è un gran bel Paese.

Cari colleghi, noi ci saremmo attesi un voto favorevole nei confronti di questo decreto-legge. Ci saremmo attesi uno sforzo propositivo, non l'ostruzionismo del venerdì mattina, dei 340 emendamenti. (*Commenti*). Avanti, su. Prego, Prego. Presidente, i richiami valgono solo per me o anche per loro? Io sono esperto di Aula, quindi non mi spavento.

Ci attendiamo delle proposte e delle puntate di «Report». In questa legislatura, colleghi, si fanno operazioni trasparenza. Si stanno facendo in Commissione antimafia su alcuni magistrati che archiviavano parte delle inchieste di Borsellino (*Applausi*), le facciamo su Caivano e sulla lotta alla droga. È una legislatura della verità, della trasparenza e della legalità, cari colleghi!

Fate quindi quello che giustamente ritenete di fare. A me non scandalizza nemmeno l'ostruzionismo, è normale fare 340 o 3.400 emendamenti, l'ho fatto anche io. C'è poi il Regolamento, con la fiducia e la necessità di discutere. Anche io sono dispiaciuto del fatto che i decreti-legge abbiano un esame monocamerale.

L'altro giorno in quest'Aula sono stato io a dire che lo svolgimento soffocato del dibattito sulla politica estera impediva ai Gruppi della minoranza di fare le dichiarazioni di voto con una presenza adeguata del Governo: io sono quindi per la centralità del Parlamento, ma anche per la centralità della verità.

Forza Italia con orgoglio voterà a favore del provvedimento in esame e ringrazio i colleghi del nostro Gruppo, il relatore e tutti quelli che hanno contribuito a renderlo migliore. Sappiamo di non aver risolto un'emergenza, ma di averla affrontata; addirittura qualcuno diceva che non bisognava fare il provvedimento contro i ragazzi che vanno in giro, aizzati dalla camorra, a sparare con i mitra, a fare la cosiddetta *stesa*. Qualcuno vuole la droga legale e la stesa tollerata. Noi siamo per la legge, l'ordine, l'educazione, la scuola, l'obbligo scolastico, la salute, lo sport e il coraggio che lo Stato deve avere,

(*Applausi*), perché non possiamo delegare solo a figure religiose. Ricordo padre Rastrelli, un altro sacerdote che lottava contro l'usura e che spinse il Parlamento a varare la prima legge contro l'usura. Noi ricordiamo anche queste figure, ci ispiriamo a questi esempi. (*Applausi*).

Chi vuole restare in Italia, resti, anzi faccia venire gli amici, e chi se ne vuole andare, vada. Il Gruppo Forza Italia voterà a favore del provvedimento in esame. (*Applausi*).

MAIORINO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ricordando ai colleghi che ci si rivolge sempre alla Presidenza. Mi scuso con il senatore Gasparri se prima non ho interrotto i colleghi, ma la questione dei partenti mi ha fatto ridere e me ne scuso.

MAIORINO (*M5S*). Signor Presidente, proprio a lei volevo rivolgermi per condividere con lei, che sono certa mi comprenderà, la difficoltà che provo in questo momento a dover parlare di un tema così delicato, così doloroso, così profondamente sentito (ne è dimostrazione il grande lavoro che è stato fatto fino a notte tarda nelle Commissioni riunite su questo provvedimento) dopo il presidente Gasparri, che ha sostanzialmente dato dei cani all'opposizione perché ha detto che abbaiano e, non contento, ha dato a noi degli spacciatori, dicendo che diamo la droga ai ragazzi. (*Applausi*). Io ho serie difficoltà a parlare dopo il presidente Gasparri, che si è detto esperto d'Aula, ma in realtà è esperto di insulti, sapendo di poterla passare liscia perché ha l'immunità parlamentare. (*Applausi*). Attraverso di lei, signor Presidente, mi permetto allora di consigliare, come ha fatto il nostro senatore Scarpinato, al presidente Gasparri di rinunciare all'immunità parlamentare e poi vediamo se continua a essere così esperto di insulti. (*Applausi*).

Provo a riprendere la concentrazione sul tema che tutti stiamo affrontando oggi in quest'Aula e solo da una settimana nelle Commissioni, perché questi purtroppo sono i tempi previsti dalle conversioni dei decreti-legge. Sono tempi molto ristretti. Tuttavia, alcuni di noi, quelli che hanno la ventura di essere nelle Commissioni competenti, la 1ª e la 2ª, hanno ascoltato le audizioni rispetto alla condizione del Comune di Caivano e di Parco Verde. Molti del Gruppo cui appartengo, il MoVimento 5 Stelle, non paghi di ascoltare semplicemente attraverso il racconto come si vive in quei luoghi, hanno scelto di recarvisi perché non si può comprendere davvero come si vive e che Italia esiste al di sotto dell'Italia che si vede ad occhio nudo, per poter guardare negli occhi le persone che vivono tutti i giorni in quella realtà. Abbiamo guardato negli occhi i dirigenti scolastici; abbiamo guardato negli occhi non solo don Patriciello, ma anche gli altri parroci che tanto fanno per quella comunità, i docenti e le Forze dell'ordine che in quel contesto devono lavorare.

Signor Presidente, le chiederei per favore di ottenere un po' di silenzio in Aula.

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di diminuire il tono della voce, come lo avevo chiesto prima, quando è intervenuto il senatore Gasparri, e non è stato fatto, senatrice.

MAIORINO (M5S). Quelle persone con cui abbiamo parlato non ci hanno rivolto delle richieste, ma delle preghiere. Ci hanno pregato di non dimenticarci di loro e non hanno fatto distinzione tra maggioranza e opposizione, Governo, Parlamento, perché per loro non significa nulla.

Si sono rivolte alla politica, si sono rivolte a chi è nella posizione di poter fare qualcosa e ci hanno pregato di non dimenticarci di loro, quando il faro dei riflettori che adesso è acceso su Caivano, perché siamo in fase di conversione di questo decreto, si spegnerà. Il MoVimento 5 Stelle intende onorare la promessa che ha fatto: noi non ci dimenticheremo degli abitanti di Caivano, così come non ci dimenticheremo delle tante Caivano che esistono in Italia, delle tantissime periferie, del degrado che purtroppo affligge il nostro Paese da Nord a Sud. (*Applausi*). Questo è un impegno che il MoVimento 5 Stelle prende in maniera ufficiale.

Perché ci stiamo occupando di Caivano? Perché il mese scorso, a settembre, si è scoperchiato un vaso davvero putrido e maleodorante, si è scoperto di violenze inaudite che bambine di dieci e dodici anni subiscono, attenzione, da parte di chi? Da parte di un gruppo di minorenni - non uso la parola «branco» volutamente, proprio perché stiamo parlando di minorenni - non in maniera occasionale, ma sostanzialmente abituale: la normalizzazione della violenza, filmata e riprodotta poi sul *web*. Sono davvero cose agghiaccianti. Se si pensa ad un'infanzia distrutta, rubata, annullata, penso che questa sia l'immagine più eloquente che si stampa nella mente di chiunque.

Prima ho sentito il sottosegretario Ostellari ringraziare le opposizioni. Bene, ne prendiamo atto, sono ringraziamenti dovuti. Immaginate, se questo è il quadro, in quale brutale violenza vivono tutti i giorni donne e bambine in quei posti. Eppure il Governo si era dimenticato di inserire, per esempio, la creazione dei centri antiviolenza in quei luoghi. (*Applausi*). C'è voluta l'opposizione per fargli venire in mente che forse intensificare la rete dei centri antiviolenza in quei posti avrebbe potuto dare una mano. Ma sono tante tante le dimenticanze del Governo, provocate dalla furia di mettersi un'altra spilletta sulle spalle, con i suoi decreti *spot* e propaganda, tante dimenticanze, sì, è vero. L'intenso lavoro delle opposizioni poi ci viene anche rinfacciato: il senatore Gasparri ha detto che abbiamo emendato troppo. Meno male che abbiamo emendato, senatore Gasparri e sottosegretario Ostellari, perché così questo decreto-legge è diventato leggermente migliore di come era stato concepito! (*Applausi*).

Don Patriciello è stato citato tante volte e io sono sicura che le cose che ha da dire, che sono sempre le stesse, le abbia dette anche a Gasparri e al Governo. E ha urlato mentre diceva che questi sono bambini. Dove hanno conosciuto il sesso in quel modo? Come è possibile che abbiano conosciuto il sesso in quel modo? Da noi adulti, dai siti pornografici fatti a uso e consumo degli adulti. Spegnete i siti pornografici, ci ha chiesto don Patriciello, fate sì che non siano più accessibili ai bambini, in alcun modo. (*Applausi*).

Come ha risposto il Governo? Dimenticandosene. Anche in questo caso c'è voluto l'intervento delle opposizioni. E attenzione, perché noi del MoVimento 5 Stelle ci siamo astenuti sull'emendamento che introduceva la possibilità che Agcom e il Garante della *privacy* valutassero le modalità con cui i siti pornografici si devono dotare di un sistema per cui possono certificare l'età di chi vi accede, ma poi non c'è alcuna sanzione. Un passetto avanti, allora, sì, ma il coraggio dove lo avete? Ascoltate don Patriciello soltanto quando vi pare. Dov'è il coraggio? (*Applausi*).

Però, questo stesso decreto per Caivano si chiama contrasto alla povertà educativa, al disagio giovanile e alla criminalità giovanile.

Attenzione: ieri, per la necessità di convertire il decreto-legge urgentemente, siamo stati un'ora e mezza circa (se non di più), con le mani in mano ad aspettare che il senatore Lotito - il quale me ne scuserà, ma non posso non citarlo - trovasse una quadra per salvare ancora una volta i diritti delle squadre di calcio e infilarli in questo decreto. (*Applausi*). Quell'emendamento avete detto non solo che è proponibile, ma che va messo perché c'è la parola «Agcom», che siccome ricorre nel decreto, allora "ci azzecca", come avrebbe detto qualcuno in altri tempi; però, guarda caso, "non ci azzecca" che cosa? L'emendamento del MoVimento 5 Stelle, che proponeva l'introduzione della figura dello psicologo negli istituti scolastici: quello l'avete reso improponibile, quello "non ci azzecca". (*Applausi*).

Concludo, allora, perché il modo di fare di questa maggioranza è lo stesso, ormai l'abbiamo capito dal decreto *rave*: si coglie l'occasione di un fatto di cronaca - e mi vergogno a chiamarlo così, ma come tale l'avete trattato - per sventolare una bandiera. Noi però ci siamo impegnati a non abbandonare le persone di Caivano, le donne, le bambine, gli uomini e i ragazzi di Caivano: non ci avete permesso di esprimere il nostro voto liberamente, perché avete posto la questione di fiducia, mettendo nuovamente la mordacchia all'opposizione, ma forse anche a voi stessi, perché anche all'interno della maggioranza sono successe cose che voi umani non potreste immaginarvi, davvero inenarrabili. (*Applausi*).

È chiaro, allora, che noi la fiducia a questo Governo non la possiamo dare e che diciamo no alla vostra arroganza, no al vostro militarismo e no a voi che gli ultimi li avete abbandonati, togliendo il reddito di cittadinanza e perdendo 16 miliardi del PNNR per le periferie (*Applausi*), ma che oggi dite di volervene occupare.

Ci saremmo astenuti su questo provvedimento, però, signor Presidente, perché anche solo un briciolo di speranza che hanno gli abitanti di Caivano noi non la vogliamo spegnere, vigileremo: vigileremo ogni giorno che le vostre promesse non siano state vane.

Il Gruppo M5S naturalmente voterà no alla fiducia a questo Governo. (*Applausi*).

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, una ragazzina di dodici anni è stata immobilizzata con la forza, costretta a subire violenza da due quindicenni e ripresa con lo *smartphone*, le cui immagini sono state diffuse via cellulare; una giovane di diciassette anni si è suicidata, dopo essere stata vittima di violenza; una ragazza è stata stuprata la notte di capodanno e ha poi tentato di uccidersi; una tredicenne è stata aggredita con una forbice da due coetanei. Ecco, questi sono alcuni casi di cronaca che mostrano violenze di minorenni nei confronti di altri minorenni, abusi e aggressioni in crescita, che sono segnali di una tendenza che la pandemia ha anche amplificato. Riteniamo quindi che l'urgenza in questo settore ci sia.

Il decreto-legge in esame nasce anche per dare risposta ai fatti di Caivano, la vergogna di uno Stato che forse si è accorto di non essere presente. Il problema è che la delinquenza minorile non nasce solo nel degrado, nell'abbandono e nei contesti di criminalità, ma anche in altri ed è questo il tema sul quale bisogna riflettere, perché è diventato un fenomeno trasversale, tale per cui la violenza viene fatta anche da quello che viene considerato il bravo ragazzo, che dopo aver commesso il fatto si dimentica anche di averlo fatto. Tanto è facile consumare una violenza sessuale, che con la stessa facilità se ne prendono anche le distanze. È quasi un modo di perdere consapevolezza delle proprie azioni e i numeri sulla delinquenza minorile preoccupano: non sono inventati, ma ce li dà la direzione centrale della Polizia criminale e ci arrivano da Eurispes.

Faccio un riferimento: nel 2021 c'è stato un aumento del 15,7 per cento rispetto al 2020 di casi di criminalità minorile e il dato del 2022 è anche superiore a quello del 2019 (con un incremento di quasi il 14 per cento), ma questi numeri non riguardano soltanto zone quali quelle che abbiamo preso ad esempio, quindi Caivano, ma anche distretti come quelli della stessa Milano.

Il tema è delicatissimo e riguarda veramente i ragazzi, il loro comportamento e la difficoltà di affrontare il superamento dei limiti.

In realtà molti sono i motivi, che non approfondiamo in questa sede, perché il tema probabilmente deve essere ancora studiato e approfondito, per capire il disorientamento. Ma noi non possiamo attendere che si faccia lo studio sul disorientamento prima di individuare delle soluzioni.

Di sicuro tra i motivi vi è una strana e particolare diffusione degli strumenti virtuali, un certo modo di usare il virtuale e Internet, in cui si perdono alcuni freni e vi è l'annullamento stesso della capacità di provare empatia. Vi sono, poi, altri elementi, come l'uso di alcol e di droga, anche da parte di giovanissimi. Si pone quindi un difficile tema di prevenzione.

La situazione deve essere affrontata in maniera sinergica, lavorando insieme, facendo rete fra le Forze dell'ordine, i magistrati, gli operatori sociali, i gestori degli esercizi pubblici, la scuola, gli psicologi, i medici, gli amministratori, le associazioni. E il decreto-legge affronta sotto varie sfaccettature il tema della criminalità giovanile.

Rivolgo intanto un ringraziamento al presidente Balboni, nella sua duplice veste di Presidente di Commissione e di relatore, e al relatore Zanettin, per il lavoro svolto, al sottosegretario Ostellari, per la presenza costante, e a tutti i componenti della Commissione giustizia.

Il disegno di legge converte in legge un decreto-legge che affronta le varie problematiche e appronta soluzioni di sistema sulle singole tematiche. Ho sentito negli interventi parlare di un decreto-legge quasi esclusivamente punitivo, che sembra quasi che faccia sì che i ragazzi siano sbattuti immediatamente in carcere. Ma leggiamo bene il testo e vediamo cosa vi è contenuto. Mi limito, in particolare, ai temi della giustizia, vista come giustizialismo; ma guardiamo cosa prevede il testo sul tema della giustizia. Esso prevede, innanzitutto, un aggravamento delle sanzioni per l'uso di armi e, poi, interventi importantissimi sullo spaccio di droga; rimedi come la confisca, l'innalzamento delle pene da diciotto mesi a cinque anni anche per spaccio di lieve entità, purché non occasionale; prevede un divieto, per chi usufruisce della sospensione condizionale in caso di spaccio in luoghi pubblici, di avere accesso proprio a quegli spazi pubblici, come le scuole.

Importantissimo, poi, è l'incremento dell'utilizzo dell'avviso orale nella procedura di ammonimento. Ricordo che su questi temi era stato presentato un disegno di legge della Lega, che avevamo già portato avanti e che si è unito a questo testo. (*Applausi*). Sulle procedure di ammonimento, in particolare, recuperiamo la responsabilità non solo del ragazzo, ma anche dei genitori, che non abbiano vergogna ad affrontare il tema. Infatti, se si nasconde sotto il tappeto il problema del proprio ragazzo, per paura dell'onta sociale, si sta già sbagliando.

Ottima poi la misura (che avevamo già previsto nel nostro disegno di legge) della rieducazione del minore, in una fase che arriva prima dell'apertura del processo, prima della condanna, prima del carcere. Vi sono poi tutte le misure per contrastare l'abbandono scolastico, anche in questo caso impegnando i genitori stessi e portandoli a esporsi alle responsabilità e a sanzioni non più irrisorie.

A fronte del tema, di cui parlavo prima, delle problematiche legate a Internet, vengono inserite applicazioni per il controllo parentale e imposti obblighi ai gestori di siti *web* e ai fornitori di piattaforme di verificare l'età dei fruitori. Sono soluzioni che non prevedono la galera: non mandiamo in carcere i ragazzi.

Ma guardiamo anche alle altre tematiche che sono state sollevate, come quella sul trasferimento dalle carceri minorili alle carceri per adulti di cosiddetti giovani adulti, quelli che hanno un'età inferiore ai ventun anni, e leggiamola dall'altro verso: questa è una misura che va a beneficio dei ragazzi più giovani. Dobbiamo tenere conto che questi individui magari creano disordine e sono in contatto con i giovanissimi, i quali possono anche subirne il fascino criminale e accrescere ancora le fattispecie di criminalità. Questi trasferimenti quindi vanno a beneficio dei più giovani.

Anche se considerassimo semplicemente la parte repressiva, signori, non possiamo spaventarci di fronte a un ampliamento dell'applicazione dell'istituto della custodia cautelare. Stiamo parlando di reati quali l'omicidio e la rapina aggravata, non stiamo parlando del furto di una mela.

Ma dobbiamo ragionare anche su un altro tema. E qui mi riferisco anche all'intervento del sottosegretario Ostellari, che ha fatto qui in Aula, ma che aveva fatto anche in Commissione.

Noi abbiamo una delega molto importante, e non di certo facile, quella riguardante anche le carceri minorili. Il fenomeno della giustizia minorile è stato sottovalutato. La situazione attuale è stata anche ereditata, ma il problema è che l'approccio non è fra chi chiede il carcere e chi chiede più prevenzione. Il vero anello è fra l'esecuzione della pena e la rieducazione, non la contrapposizione galera sì, galera no. Non poniamo le questioni in maniera semplicistica.

Il fenomeno della delinquenza minorile, come ha detto, appunto, il sottosegretario Ostellari, non è scoppiato sei mesi fa. Questi sono i dati che noi abbiamo. Se ci sono quasi 450 detenuti minori in carcere, si vede che qualcosa è successo prima e che nessuno ha fatto una analisi al riguardo. I binari sui quali costruire un sistema sono binari che si inseriscono su un percorso: l'ammonizione, l'avviso orale, il Daspo, la lotta contro l'abbandono scolastico. Questi sono solo degli elementi che si inseriscono su un processo minorile che va riformato, e questi sono alcuni dei passi per riformarlo.

Non da ultimo, come ha ancora riportato il sottosegretario Ostellari, che oggi sto sovrarichiamando, sono stati fatti degli interventi anche per recuperare queste strutture carcerarie. Riconosciamo che questo Governo ha finalmente messo mano a una problematica, cioè le strutture carcerarie, ma non per creare meri istituti penitenziari, bensì nuove strutture, più vicine al concetto della comunità, per fare rieducazione, se non addirittura educazione.

Questa è una delle risposte, quella relativa alle strutture, e altre risposte sono contenute all'interno di questo decreto. Non esiste, però, una soluzione unica, valida per tutti. Con la liberalizzazione della droga non risolviamo il problema della droga fra i giovani, né lo risolviamo meramente dicendo che facciamo rieducazione. (*Applausi*). Noi dobbiamo analizzare e, in modo pragmatico, affrontare ogni singola problematica. Non può esserci una soluzione valida per tutti, per ogni ragazzo, applicabile ad ogni contesto sociale e ad ogni contesto territoriale. Occorre fare delle analisi serie, guardandoci veramente in faccia.

Forse questo provvedimento non è quello che risolverà tutte le problematiche giovanili, ma è una risposta importante e decisa, che noi condividiamo. Per questa ragione, tutto il Gruppo della Lega voterà convintamente la fiducia. (*Applausi*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto d'istruzione secondaria superiore statale «Blaise Pascal», di Pomezia, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 878 e della questione di fiducia (ore 11,07)**

BAZOLI (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, ho sentito tante inesattezze e tante falsità in questo dibattito, al punto che mi chiedo se abbiamo studiato e stiamo votando lo stesso provvedimento.

Intanto, vorrei iniziare sgomberando subito il campo da qualche ambiguità e da qualche dubbio. Noi consideriamo la vicenda di Caivano, quel contesto così tragicamente descritto dagli episodi di cronaca e anche dalle testimonianze, che abbiamo ascoltato in Commissione, di don Patriciello, come un contesto che ci obbliga a fare i conti con le condizioni di disagio, di delinquenza e di criminalità che affliggono, non solo Caivano, ma tante periferie del nostro Paese.

Non c'è dubbio, lo ammettiamo, che il disagio giovanile, che effettivamente è cresciuto moltissimo, soprattutto dopo la pandemia, e le sue proiezioni sul piano delle condotte illecite, che sono aumentate in questi ultimi mesi e in questi ultimi anni, creino allarme nell'opinione pubblica e che devono essere al centro delle nostre preoccupazioni, anche come legislatori.

Proprio per questo, cari colleghi, proprio perché ci troviamo a trattare e occuparci di un tema così delicato, riguardante i minori, i nostri ragazzi e il futuro del nostro Paese, non si fa così. Non si fa con un decreto-legge. Non si fa con uno strumento che impedisce una discussione. (*Applausi*).

Abbiamo visto come abbiamo dovuto lavorare, caro Presidente della 1ª Commissione. In un giorno abbiamo dovuto svolgere quindici audizioni per riuscire a stare nei tempi. Abbiamo fatto le corse in Commissione. Ieri c'è stata una confusione drammatica sulle riformulazioni degli emendamenti e sui pareri agli emendamenti.

Abbiamo aspettato due ore in Commissione che il Governo decidesse qualcosa su un emendamento improvvisamente comparso, che non c'entra nulla con il decreto Caivano e che riguarda le società di calcio della serie A e la pirateria informatica. (*Applausi*). Vi abbiamo garantito i tempi per arrivare in Aula: altro che ostruzionismo, senatore Gasparri. (*Applausi*). È meglio tacere, invece di insultare l'opposizione, se non si conosce il contenuto del provvedimento e come ci si è arrivati. Non abbiamo fatto alcun ostruzionismo e ce ne dovete dare atto. È umiliante per tutti, per noi dell'opposizione ma anche per voi della maggioranza, dover lavorare in questo modo. Non si possono sacrificare sempre il confronto, l'approfondimento, la cura nella scelta e nella redazione di norme che toccano la carne viva delle persone; non si può sacrificare tutto questo sull'altare del messaggio mediatico, del segnale da mandare all'opinione pubblica, del solito vizio nel quale incorrete, incuranti degli effetti delle vostre scelte.

Questo è il punto: come si combatte davvero il disagio e la criminalità minorile; come si aiutano i ragazzi a uscire da una spirale di degrado che li porta sulla strada della criminalità. Ci sono due versanti della risposta, che però si tengono: uno è la repressione, che però - attenzione - deve essere strettamente finalizzata all'assunzione di responsabilità da parte del minore e al suo recupero; l'altro versante riguarda tutto l'apparato di interventi di natura

preventiva, orientati alla cura dei profili educativi dei ragazzi e a un ampliamento delle politiche sociali. Voi avete scelto la repressione e vi siete dimenticati di tutto il resto. (*Applausi*). Il nostro diritto penale minorile è un fiore all'occhiello della giustizia italiana, proprio per gli istituti e le misure volte al recupero del minore, che garantiscono una recidiva molto più bassa rispetto ad altri Paesi dove invece si punta solo alla repressione. Questo è indicato a modello dalle istituzioni europee.

Ebbene, cosa avete fatto? Lo ricordo al Sottosegretario, che oggi se n'è dimenticato, quando ha fatto il suo intervento in replica. Avete aumentato a dismisura la possibilità di applicare ai minori le misure cautelari, compresa la custodia cautelare, e la loro durata; avete aumentato le pene per diversi reati; avete allargato ai minori le misure di sicurezza urbana che si applicavano ai maggiorenni; con gli emendamenti in sede di istruttoria siete addirittura riusciti a peggiorare il testo, riducendo il perimetro di applicazione dello strumento più efficace per recuperare i minori, ossia la messa alla prova; avete reso addirittura più facile l'ingresso in carcere per i minori che creano problemi nelle case di comunità.

La vostra risposta è la solita anche per i minori: più carcere. (*Applausi*). Come ci hanno detto le camere penali, siete riusciti a trascinare anche il sistema della giustizia minorile, finora risparmiata da interventi demagogici e disorganici, verso una deriva panpenalistica e carcerocentrica. Il garante uscente dei detenuti Mauro Palma, al quale abbiamo chiesto che impatto avranno queste misure sui penitenziari minorili, ci ha detto che queste misure comporteranno un aumento dei detenuti negli istituti penitenziari minorili del 20 per cento, in strutture già al limite della capienza.

Dunque vi chiedo - non c'è il Sottosegretario, altrimenti chiederei a lui - cosa c'è in questo decreto-legge per migliorare gli istituti penitenziari minorili (*Applausi*), per incrementare le case di comunità, per rendere più efficace e capillare la messa alla prova e gli altri istituti volti alla responsabilizzazione e al recupero del minore. Cosa c'è in questo decreto? Zero (*Applausi*), non c'è niente, niente di niente. Li buttate in carcere e lì finisce il vostro intervento. Pensate che questa sia la soluzione? Non capite che con più ragazzi in carcere, senza alcuna prospettiva, aumenta solo il rischio di consegnarli per sempre alla deriva criminale?

Come ci ha detto la presidente dei magistrati minorili italiani, questi interventi, lungi dal risolvere il problema - che c'è - del disagio e della criminalità minorile, rischiano solo di aprire crepe irreversibili in un sistema che tutta l'Europa ci invidia.

Abbiamo allora provato a lavorare su un altro versante e abbiamo provato a capire se almeno sotto il fronte degli interventi di prevenzione, di presenza di presidi educativi, di biblioteche di territorio, di presa in carico delle famiglie disagiate, di aumento dei servizi sociali e di comunità, ci fosse la possibilità di intervenire. Abbiamo presentato decine di emendamenti, ma ci avete risposto che nemmeno per questi interventi in questo decreto c'è un solo euro disponibile. Non c'è nulla neanche per la prevenzione. (*Applausi*).

Non c'è nulla per la videosorveglianza. Abbiamo perfino presentato degli emendamenti sulla videosorveglianza, ma li avete cassati, prevedendo 100.000 euro per la videosorveglianza. Vi pare possibile intervenire in questo

modo? Perfino gli emendamenti dei relatori, che cercavano timidamente di far piccoli passi in avanti su questo terreno, sono stati precipitosamente ritirati per mancanza di disponibilità. Non ci sono risorse per la prevenzione, non ci sono risorse per l'educazione, non ci sono risorse per le case di comunità, non ci sono risorse per le misure alternative alla detenzione. In buona sostanza, non c'è nulla di quello che serve. *(Applausi)*.

Non contenti, avete anche deciso di cogliere l'occasione per aumentare le pene per il reato di traffico di stupefacenti di lieve entità. Chi vi parla non è un sostenitore della liberalizzazione e della depenalizzazione: qui però voi avete fatto una cosa che produrrà degli effetti, perché avete aumentato la pena per quei reati di lieve entità da quattro a cinque anni e questo comporterà l'arresto obbligatorio in flagranza e la custodia cautelare, con il rischio di un impatto sulla popolazione carceraria di diverse migliaia di unità. Noi abbiamo chiesto ripetutamente al Sottosegretario di avere una stima dell'impatto che avrà questa misura, ma non ci ha risposto. Il rischio è quello, perché noi sappiamo che quando è stata diminuita quella pena negli anni passati, ciò ha consentito di deflazionare la popolazione carceraria. Ora, se l'effetto sarà quello, non venite poi a versare lacrime di cocodrillo quando ci saranno episodi drammatici nelle carceri italiane dovuti al sovraffollamento *(Applausi)*, perché sappiamo di chi sarà la colpa. Lo sappiamo bene di chi sarà la colpa.

In conclusione, Presidente, noi siamo molto rammaricati per il metodo e le modalità consuete con le quali si è intervenuti. È un'occasione perduta e siamo anche fortemente preoccupati per questi interventi che rischiano di scardinare il nostro sistema penale minorile. Vorremmo anche sapere: dov'è il Ministro della giustizia? *(Applausi)*. Non è venuto una volta in Commissione e non c'è qui oggi in Aula su un intervento così delicato che riguarda la nostra giustizia. *(Applausi)*. Con tutto il rispetto, dov'è il Ministro?

Voglio chiudere con le parole di Don Ciotti a proposito dei ragazzi, del loro disagio e dei contesti di degrado in cui spesso vivono: «L'esercito di cui hanno bisogno lì deve essere composto da educatori, assistenti sociali, operatori della cultura. Bisogna costruire opportunità, fornire strumenti e servizi. Questa è l'unica via d'uscita». Di tutto questo, in questo decreto-legge, non c'è traccia e per questo voteremo contro. *(Applausi)*.

RASTRELLI *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RASTRELLI *(Fdl)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, effettivamente la conversione in legge di questo provvedimento pone all'Aula una grande responsabilità, in primo luogo perché il Governo vi ha posto la questione di fiducia e quindi, secondo la prassi costituzionale e le regole parlamentari, ritiene questo provvedimento fondamentale e alla sua approvazione subordina la sua stessa permanenza in carica. *(Applausi)*

Pone poi responsabilità per questioni di stretto merito, per la filosofia che lo ispira, per la complessità della materia, per le ragioni che lo giustificano e anche e soprattutto per i destinatari delle sue disposizioni, che sono da un lato la tutela e la sopravvivenza delle nostre periferie, dall'altro il futuro

dei nostri minorenni. Perché questo - badate - è un provvedimento di contrasto, ma di contrasto in primo luogo al disagio e al degrado sociale, alla dispersione scolastica, alla povertà educativa e allo stesso tempo diviene strumento di contrasto durissimo alla devianza e alla criminalità minorile, che hanno assunto in Italia un grado di pervicacia che ha determinato un enorme allarme sociale.

Ebbene, dinanzi a questo scenario e a questa responsabilità, ci si attende che ai pensieri, sempre nobili, soprattutto qui in quest'Aula sovrana, non debbano seguire solo parole, ma anche fatti. Invece, ad ascoltare le dichiarazioni di voto delle opposizioni, sembra - per dirla con Schopenhauer - che i pensieri comincino a morire nel momento stesso in cui prendono forma le parole. (*Applausi*). Dalle vostre parole, infatti, si intende perfettamente che non avete compreso cosa sta accadendo nelle tante Caivano d'Italia (*Applausi*). Nessuno dalle opposizioni ha compreso quale degrado imperante stia avvolgendo le nostre periferie. Nessuno dalle opposizioni ha compreso che a Caivano, come nelle tante Caivano d'Italia, si sta registrando il fallimento della politica, il collasso culturale, la resa delle istituzioni ed è una circostanza che non ci possiamo più permettere. (*Applausi*). Molti di voi probabilmente non sono mai stati a Caivano e non ci andranno mai, magari non sanno neppure dove sia, ma in quel luogo di 35.000 anime è accaduto l'inverosimile, quel luogo è divenuto la piazza di spaccio più grande d'Europa, un luogo presidiato soltanto dalle vedette della camorra, un luogo - per dirlo con le parole di don Patriciello - in cui per attraversare il centro del paese bisogna percorrere cinque piazze di spaccio diverse ed è intollerabile che fino a ieri, fino ai nostri interventi, a presidiare le istituzioni siano rimasti soltanto un piccolo, coraggioso parroco di provincia ed un capitano dei Carabinieri. (*Applausi*). E questo è accaduto nel silenzio della politica, perché in quella terra martoriata noi abbiamo un'amministrazione regionale silente e quindi complice, un'amministrazione metropolitana catatonica e quindi inutile, abbiamo un'amministrazione comunale infiltrata e pertanto letale. (*Applausi*).

È inevitabile, allora, che Caivano sia divenuta un concentrato di omertà, illegalità, degrado, infanzia violata. A fronte di questo scenario e di questa responsabilità, non possiamo più permetterci filosofie teoretiche, giustificazionismi sociali e pelosi o sociologia di accatto (*Applausi*). Noi dobbiamo assumere provvedimenti, dobbiamo fare in modo che seguano i fatti ed il provvedimento in conversione va esattamente in questa direzione. È un provvedimento coraggioso ed equilibrato, è un provvedimento assolutamente necessario e vi spiego perché. (*Applausi*). È un provvedimento coraggioso e non bisogna aver paura di aver coraggio, al contrario bisogna agire con il cuore al fianco di intere comunità ferite ed oltraggiate. (*Applausi*). È un provvedimento equilibrato (dal latino *aequilibrium*, composto di *aequi* - uguale - e *libra* - bilancia - uguali sulla bilancia) perché riesce a coniugare e a bilanciare prevenzione e repressione, legalità e socialità, rigore e garanzie, rispetto e merito, fermezza e recupero, perché questo è il mandato. (*Applausi*).

Voglio dirvi di più; è un provvedimento necessario (dal latino «*ne*» più «*cedere*») perché dinanzi alla pervicacia della criminalità anche minorile, lo Stato non si può permettere di arretrare neppure di un passo. (*Applausi*). E vi dico di più e lo dico da napoletano innamorato della propria terra, eletto in

quella valle di lacrime: è un provvedimento del quale siamo grati al Governo e al Presidente del Consiglio. (*Applausi*). È un provvedimento del quale siamo fieri dinanzi all'Italia perché cambia il paradigma, permettendo finalmente di approntare una risposta reale a territori abbandonati e di contrastare duramente la criminalità minorile, ferma restando la specificità del minore e quindi immaginando percorsi di accompagnamento e di recupero, senza però cedimento alcuno nei confronti di chi delinque. (*Applausi*).

I provvedimenti vanno tutti in questa direzione; non sono misure penali, sono misure che anticipano la soglia penale, che vogliono agire sul fronte della prevenzione. Come? Attraverso tutti gli articoli che lo disciplinano, aumentando il livello di sicurezza pubblica, rafforzando la tutela dei centri urbani, ampliando misure straordinarie che restituiscono alle amministrazioni locali, alla polizia di sicurezza e ai sindaci del territorio una serie di strumenti formidabili per anticipare la soglia della tutela penale ed intervenire prima che la devianza diventi criminalità. E ancora ampliamento del foglio di via obbligatorio; fuori da quei territori chi non è degno di starci (*Applausi*), ammonimento orale, avviso del questore, misure di prevenzione anche per i minorenni perché non è più tollerabile quella deriva.

È tutta una serie di misure accessorie che vanno a stringere il campo dello spaccio di stupefacenti, restringendo la possibilità di muoversi liberamente con le armi su quel territorio ed incidendo su un reato odioso e vigliacco che è quello della stesa (*Applausi*) attraverso cui criminali in armi tengono in ostaggio intere comunità che aspettano soltanto di essere affrancate.

E allora se fosse tutto qui, ci sarebbe soltanto il fronte della repressione o della precautela, ma il decreto-legge interviene con molti articoli sul fronte complementare. È un provvedimento a doppia matrice, perché istituisce osservatori sulla legalità, per fare in modo che quelle terre siano sempre monitorate, vuole introdurre la cultura della legalità ed investire fortemente con degli stanziamenti sulla dispersione scolastica, punire e sanzionare chi, in veste della propria figura di custode e di responsabile genitoriale, abbandona i ragazzi al loro destino. (*Applausi*). E ancora stanZIA dei fondi complementari a quelli dell'Agenda Sud per avere una speranza di riscatto.

Se questo è lo scenario, noi siamo consapevoli che solo la responsabilizzazione pone il Paese dinanzi a una prospettiva di benessere sociale. Il minore che delinque deve però interiorizzare la cultura del rispetto, deve comprendere fino in fondo che il reato, se commesso, deve diventare l'occasione per un ripensamento stesso della propria condotta e del disvalore sociale e morale delle proprie azioni.

Soltanto attraverso la cura e l'esercizio dei diritti sarà possibile coniugare il puntuale adempimento dei doveri. Signori, per noi questa è l'unica strada possibile. Le avete percorse tutte, tutte fallimentari; è l'unica strada che ci resta per recuperare territori e comunità allo Stato (*Applausi*), per chiudere con le zone franche, per recuperare e tutelare i nostri minori. È l'unica strada possibile.

È vero, Caivano è una disperazione, bisogna a volte attraversare i sentieri della notte per vedere l'alba. Ebbene l'alba è prossima, l'alba è giunta e noi la salutiamo con il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

### *Votazione nominale con appello*

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 878, di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome della senatrice Floridia Aurora).*

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Floridia Aurora.

*(Il senatore segretario Stefani fa l'appello).*

*(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza il vice presidente CASTELLONE - ore 11,40 -, indi il vice presidente GASPARRI - ore 11,58 - e nuovamente il vice presidente CASTELLONE - ore 11,59 -).*

Dichiaro chiusa la votazione.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico statale «Guglielmo Marconi» di Penne, in provincia di Pescara, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

### *Votazione nominale con appello*

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 878, di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	135
Senatori votanti	135
Maggioranza	68
Favorevoli	90
Contrari	45
Astenuti	0

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 123.

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

NAVE (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per portare a conoscenza dell'Aula che dal 18 ottobre 2023, dopo una conferenza stampa presso la Camera dei deputati del Movimento degli allevatori meridionale, in cui si annunciava l'inizio di uno sciopero della fame per sostenere la richiesta della nomina di un Commissario nazionale sulla brucellosi e la TBC nelle Regioni meridionali, in due Regioni, Campania e Sicilia, lo sciopero è in corso: Pasquale D'Agostino in Campania e Sebastiano Lombardo in Sicilia sono al loro nono giorno di sciopero della fame e hanno annunciato che non si fermeranno fino a quando il Governo nazionale non avrà dato una risposta.

Si chiede al Governo di intervenire, indicando le direttrici su cui riorganizzare e risolvere problemi che da decenni stanno tenendo le aree rurali e il comparto produttivo allevatorio nella crisi. I numeri, mai smentiti, sono diventati consapevolezza dell'opinione pubblica nazionale, dopo che sono emersi grazie a inchieste giornalistiche e all'azione continua degli allevatori di bufala casertani ed ora, grazie all'indagine conoscitiva avviata presso la 9ª Commissione del Senato, sono anche sotto gli occhi di noi senatori. (*Applausi*).

#### **Atti e documenti, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni

permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
per la seduta di martedì 31 ottobre 2023**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 31 ottobre, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente

La seduta è tolta (*ore 12,04*).

Allegato ADISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI  
RIUNITE**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (878)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL  
TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SUL QUALE IL  
GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alle presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Per l'Allegato recante le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite al decreto-legge, si rinvia all'Atto Senato 878-A (pagg. 9-32). Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 119.

ARTICOLI DA 1 A 16 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO  
COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE  
COMMISSIONI RIUNITE

## Capo I

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL TERRITORIO DEL CO-  
MUNE DI CAIVANO

## Articolo 1.

*(Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano)*

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di

interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio del predetto comune, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Il piano straordinario è predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli interventi di cui al comma 4, sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Il predetto piano è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso.

2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4.

3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno, e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico

e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il piano straordinario di cui al comma 1 ricomprende anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la realizzazione dei predetti interventi, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della società Sport e Salute Spa, che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

4-bis. Al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture culturali,

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2023.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Commissario straordinario prevede altresì criteri e modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano di cui al comma 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione Campania. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario di cui al comma 1 e per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo.

7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a cinque milioni di euro per l'anno 2024.

7-bis. Una quota non inferiore a euro 100.000 per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata, con il decreto di cui al comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, anche apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in via di assegnazione per progetti finanziati a valere sul Programma operativo complementare «Legalità» 2014-2020.

8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.

9. Le assunzioni di cui al comma 8 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*10-bis.* Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 3 unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale.

*10-ter.* Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano è altresì autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 10-*bis*, 6 unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici.

*10-quater.* Le assunzioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonché a quelli di cui al comma 8 del presente articolo provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM.

*10-quinquies.* Agli oneri derivanti dai commi 10-*bis* e 10-*ter*, pari a euro 64.500 per l'anno 2023 e a euro 409.500 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 64.500 per l'anno 2023, a euro 409.500 per l'anno 2024 e a euro 273.000 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 136.500 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

*10-sexies.* Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui all'articolo 5

del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione Campania, avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente.

Articolo 1-bis.

*(Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 e il comune di Caivano adottano un programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai settori finanziario, delle politiche sociali e dei servizi alla persona e alle imprese, dei lavori pubblici e del territorio, della polizia locale nonché di anagrafe e affari generali e per rafforzare i processi di attuazione dei progetti finanziati con risorse dell'Unione europea, nazionali e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attua le misure che gli sono attribuite nel programma di interventi di cui al comma 1 mediante il proprio personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, anche avvalendosi dell'associazione Formez PA, nonché di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una posizione dirigenziale di livello generale preposta al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla propria riorganizzazione. In sede di prima applicazione, per l'incarico dirigenziale di cui al comma 3 non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale si provvede mediante la soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo Dipartimento equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Ai fini di cui al comma 1, il comune di Caivano può richiedere al prefetto di Napoli, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, anche in deroga alle norme vigenti, di avvalersi, in via temporanea e in posizione di sovraordinazione, di personale iscritto in albi professionali, da individuare mediante procedura selettiva semplificata svolta attraverso il portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 145, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.

#### Articolo 1-ter.

##### *(Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano)*

1. L'Agenzia italiana per la gioventù destina almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area.
2. Il progetto finanziato per Caivano è selezionato in base a criteri di merito, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei giovani del comune, ed è finalizzato a migliorare l'accesso a opportunità educative, culturali e formative per i giovani locali.
3. L'Agenzia italiana per la gioventù è responsabile dell'attuazione, della supervisione e della valutazione del progetto finanziato per Caivano, in conformità con le direttive stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.
4. La regione Campania collabora con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorità locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato.
5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 2.

##### *(Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano)*

1. Per promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di Caivano, il Ministero dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo di programma ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con una o più Università statali aventi sede in Campania, anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede sui bilanci delle università interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

## Capo II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ MINORILE

#### Articolo 3.

*(Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)*

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore. »;

b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: « per la vendita » a « decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » sono sostituite dalle seguenti: « per i delitti di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » e le parole: « vicinanze degli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie. »;

2) al comma 3, alinea, le parole: « nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva », sono sostituite dalle seguenti: « quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità »;

3) al comma 6, le parole: « da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro »;

3-bis) al comma 7, le parole: « può essere » sono sostituite dalle seguenti: « è sempre »;

c) all'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: « ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, » sono inserite le seguenti: « oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, »;

2) al comma 1-*bis*, dopo le parole: « convalidato dall'autorità giudiziaria » sono inserite le seguenti: « o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale, »;

3) al comma 2, le parole: « non può avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni »;

4) al comma 4, dopo le parole « il questore può prescrivere » sono aggiunte le seguenti: « , per la durata massima di due anni, »;

5) al comma 6, le parole: « da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro ».

2. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento »;

b) all'articolo 76, comma 3, al primo periodo, le parole: « l'arresto da uno a sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro », e il secondo periodo è soppresso.

2-*bis*. Le guardie particolari giurate di cui all'articolo 133, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente di cui all'articolo 138, terzo comma, del medesimo testo unico, comunicano senza ritardo ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali di sicurezza, relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione. Nella comunicazione di cui al primo periodo sono indicati la posizione e, ove disponibile, lo stato di salute della persona in pericolo. L'attività di comunicazione delle informazioni di cui al presente comma non comporta l'esercizio di pubbliche funzioni.

2-*ter*. Al comma 2-*bis* dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a

1.100 euro » sono sostituite dalle seguenti: « sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro ».

Articolo 3-bis.

(*Osservatorio sulle periferie*)

1. Al fine di monitorare le condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, presso il Ministero dell'interno è istituito l'Osservatorio sulle periferie, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere iniziative finalizzate al monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città, con particolare riferimento agli aspetti concernenti la riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale e la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;

b) incentivare iniziative di formazione e promozione della cultura del rispetto della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni;

c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli enti e alle istituzioni coinvolti nelle problematiche in oggetto;

d) promuovere il raccordo e lo scambio informativo tra tutti i soggetti competenti nelle materie di cui al presente comma, anche ai fini dell'elaborazione di progetti in tema di legalità;

e) effettuare il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese a livello nazionale, nonché l'individuazione delle *best practice* adottate.

2. L'Osservatorio è tenuto a rendere noti annualmente, anche attraverso la pubblicazione *online* nel sito *web* del Ministero dell'interno, i risultati ottenuti dalle attività di cui al comma 1 e il lavoro svolto dall'Osservatorio medesimo.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti di enti e istituzioni, pubblici e privati, interessati al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati ai fenomeni oggetto di interesse da parte dell'Osservatorio.

5. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza né rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

## Articolo 3-ter.

*(Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 676, le parole: « 15 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 19 milioni di euro »;

b) i commi 777 e 778 sono abrogati.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

## Articolo 4.

*(Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti)*

1. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, primo periodo, le parole: « da sei mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni »;

b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: « da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a quattro anni »;

c) al quinto comma, le parole: « da sei a diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni ».

1-bis. Dopo l'articolo 4 della citata legge n. 110 del 1975 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. – *(Porto di armi per cui non è ammessa licenza)* – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:

a) da persone travisate o da più persone riunite;

b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;

d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.

2. All'articolo 699 del codice penale, il secondo comma è abrogato.

2-*bis*. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *m-quinquies*) è aggiunta la seguente:

« *m-sexies*) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ».

2-*ter*. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: « nonché per i delitti » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 4-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli ».

2-*quater*. Nel libro II, titolo V, del codice penale, dopo l'articolo 421 è aggiunto il seguente:

« Art. 421-*bis*. – (*Pubblica intimidazione con uso di armi*) – Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni ».

2-*quinqies*. L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è abrogato.

2-*sexies*. All'articolo 4, comma 1, lettera *g*), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: « condannati » sono inserite le seguenti: « per il delitto di cui all'articolo 421-*bis* del codice penale o ».

3. All'articolo 73, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a cinque anni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità ».

3-*bis*. All'articolo 85-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: « esclusa la fattispecie di cui al comma 5, » sono soppresse.

#### Articolo 5.

##### *(Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile)*

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell'avviso

orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età. »;

2) al comma 4, le parole: « al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 3-*bis* »;

2-*bis*) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5, adottato nei confronti di un maggiorenne, è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4, adottato nei confronti di un minorenni, è opponibile davanti al tribunale per i minorenni »;

3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-*bis*, se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale per i minorenni l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.

6-*ter*. Il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta di cui al comma 6-*bis*. Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-*bis*, è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore.

6-*quater*. Contro il decreto di cui al comma 6-*ter* è proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto. »;

b) all'articolo 76, comma 2, le parole: « commi 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 4, 5 e 6-*bis* »;

2. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenni, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

3. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

3-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.

4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2 cessano comunque al compimento della maggiore età.

5. Qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

6-bis. Il provvedimento di cui al comma 5 è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.

7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5 cessano comunque al compimento della maggiore età.

8. Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5, nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

9. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 8 è il Prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### Articolo 6.

##### *(Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori)*

1. Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6. – *(Servizi minorili)* – 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale »;

a) all'articolo 18-bis, comma 1, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni, nonché di uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2,

lettere *f*), *g*), *h*) e *m*), del codice di procedura penale ovvero di uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, »;

*b*) all'articolo 19, comma 4, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

*b-bis*) all'articolo 19, comma 5, le parole: «, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni» sono soppresse;

*b-ter*) all'articolo 22, comma 4, le parole: «, per un tempo non superiore a un mese,» sono soppresse e le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

*b-quater*) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*4-bis*. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23 »;

*c*) all'articolo 23:

1) al comma 1, al primo periodo, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sei», e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere *e*), *e-bis*) e *g*), del codice di procedura penale, nonché per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. »;

*1-bis*) al comma 2, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga »;

2) al comma 3, le parole da: «ridotti della metà» a: «sedici» sono sostituite dalle seguenti: «ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici ».

*c-bis*) all'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*5-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-*ter*, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-*quinquies*), del codice penale ».

*1-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b-ter*) e *c*), numero 2), si applicano alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

*(Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale)*

1. Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416-*bis* del codice penale e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

1-*bis*. All'articolo 609-*decies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « ne dà notizia al » sono inserite le seguenti: « procuratore della Repubblica presso il ».

#### Articolo 8.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore)*

1. Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

*b)* dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

« Art. 27-*bis* (*Percorso di rieducazione del minore*). – 1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale ».

#### Articolo 9.

##### *(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)*

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. – *(Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti)* –

1. Il direttore dell'istituto penale per i minorenni richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente:

a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti;

b) con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti;

c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.

2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale realizza cumulativamente le condotte di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1.

3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma 1, può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo. ».

#### Capo III

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA EDUCATIVA

#### Articolo 10.

*(Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno –  
« Agenda Sud »)*

1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-*bis* è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano “Agenda Sud”, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. ».

2. Al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano « Agenda Sud », è autorizzata per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

3. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC « Per la Scuola » 2014-2020, destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI. Per le finalità di cui al presente comma sono adottate le seguenti azioni e iniziative:

- a) rafforzare le competenze di base degli studenti;
- b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori dal contesto di origine;

*c)* promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;

*d)* promuovere il supporto socio-educativo anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

*d-bis)* potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale.

4. All'articolo 16-*ter*, comma 10, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: « a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC “Per la Scuola” 2014-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN “Scuola e competenze” 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità dei programmi delle politiche di coesione europee ».

5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca – Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2018, è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro annui per le seguenti finalità:

*a)* contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati e anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

*b)* valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera *a)* che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria o di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, è altresì attribuito un punteggio aggiuntivo, nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e per ogni anno di permanenza dopo il triennio,

ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.

6. Per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 10-bis.

*(Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - « Agenda Sud »)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 11.

*(Potenziamento del Piano per asili nido per la fascia di età 0-2 anni)*

1. Al fine di assicurare il rispetto del *target* della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia », è autorizzato un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni. I relativi interventi sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzate le economie non assegnate dell'Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR,

da accertare con i decreti di cui al comma 1, le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse ancora disponibili di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, già destinate al raggiungimento di obiettivi, *target* e *milestone* del PNRR, nonché eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai fini del raggiungimento del *target*. Non possono essere utilizzate in ogni caso le economie formatesi a seguito delle integrazioni finanziarie del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del PNRR, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « 4 milioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 8 milioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che sono assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2023/2024 ».

## Articolo 12.

### *(Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione)*

01. L'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

« Art. 114. – *(Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione)* – 1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-*quater* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

1. Dopo l'articolo 570-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 570-*ter* (*Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori*). – Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno. ».

2. Quando acquisisce la notizia dei reati di cui all'articolo 570-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il pubblico ministero ne informa senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

3. L'articolo 731 del codice penale è abrogato.

4. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 3-bis »;

b) all'articolo 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione »;

c) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni. »;

2) al comma 4, le parole: « al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 3 e 3-bis »;

3) al comma 5, le parole: « dal comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 3 e 3-bis ».

4-bis. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023, introdotto dalla lettera b) del comma 4 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

#### Capo IV

### DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DEI MINORI IN AMBITO DIGITALE

#### Articolo 13.

*(Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica)*

1. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 14, trovano applicazione le seguenti definizioni:

a) controllo parentale: la possibilità di limitare e controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l'accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo;

b) dispositivi di comunicazione elettronica, di seguito «dispositivi»: *smartphone*, *computer*, *tablet* e, ove compatibili, *consolle* di videogiochi, e altri possibili oggetti connessi che consentano l'accesso ai *browser*, come televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di «*Internet delle cose*»;

c) applicazioni di controllo parentale: elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale.

2. Al fine di garantire un ambiente digitale sicuro ai minori, nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni di controllo parentale, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano la disponibilità di applicazioni di controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

3. I produttori di dispositivi, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, informano l'utente sulla possibilità e sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale. Tale adempimento può essere assicurato anche tramite l'inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che, con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e semplicità, l'esistenza delle applicazioni di controllo parentale suddette, potenzialmente attivabili, rinviando per maggiori informazioni ai siti *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche per la famiglia e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'adempimento informativo di cui al presente comma è assicurato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il servizio di attivazione delle applicazioni di controllo parentale, qualora richiesto dall'utente, deve essere consentito, nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione dei contenuti da filtrare ovvero bloccare e delle modalità di realizzazione tecnica del filtro o del blocco, trovano applicazione le disposizioni adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

5. Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

6. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni di controllo parentale non possono essere utilizzati per scopi commerciali e di profilazione.

7. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica inviano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una comunicazione ai propri clienti riguardo alla possibilità e all'importanza di installare, o comunque di richiederne l'attivazione, sui dispositivi di cui al comma 1, lettera *b*), già in uso, le applicazioni di controllo parentale.

8. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applica le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono da intendere quali opere cinematografiche tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme di *streaming* o *social* ».

8-*ter*. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 13-*bis*.

*(Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici)*

1. È vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti *web* e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità.

#### Articolo 14.

*(Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia promuove studi ed elabora linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale, con particolare attenzione agli educatori, alle famiglie e ai minori stessi.

2. I Centri per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal fine, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata, avente ad oggetto i criteri e le modalità di attuazione dei servizi e delle prestazioni erogabili dai Centri per la famiglia, inclusi quelli di cui al presente comma.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* avviano annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predisponde, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13, con particolare riferimento all'uso delle applicazioni del controllo parentale, nonché dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici.

5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione degli articoli 13 e 13-bis e del presente articolo, sulla base della relazione di cui al comma 4 e degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito dell'Os-

servatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

*5-bis.* Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 15.

*(Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali)*

1. Al fine di garantire l'effettività dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, nonché la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili *on line*, nonché agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme *on line* o altri gestori di servizi intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente digitale sicuro, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2022/2065.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità nazionale competente, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell'esercizio da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedurali della reciproca collaborazione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalità operative per l'esercizio dei poteri e delle funzioni di cui è titolare, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 e svolge i relativi compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo.

4. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14-*bis*) è aggiunto il seguente:

« 14-*ter*) esercita la funzione di Coordinatore dei Servizi Digitali e i relativi poteri previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali. »;

b) dopo il comma 32, è aggiunto il seguente:

« 32-bis. In caso di violazione degli obblighi previsti agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermedio rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione europea applicabile alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermedio o dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione europea applicabile alla fattispecie di illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalità di mora che l'Autorità può applicare è pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermedio interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorità tiene conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonché della durata e dell'eventuale reiterazione delle violazioni. Per le sanzioni amministrative previste dal presente comma è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ».

5. La pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è incrementata in misura di 23 unità con le seguenti qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20 funzionari, n. 2 operativi. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati in 4.005.457 euro per l'anno 2024, 4.125.590 euro per l'anno 2025, 3.903.136 euro per l'anno 2026, 4.081.636 euro per l'anno 2027, 4.267.375 euro per l'anno 2028, 4.527.751 euro per l'anno 2029, 4.737.357 euro per l'anno 2030, 4.971.989 euro per l'anno 2031, 5.434.808 euro per l'anno 2032 e 5.694.052 euro a decorrere dall'anno 2033. Ad essi si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, così come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali). Ferme restando tutte le attuali forme di finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal Regolamento medesimo, in sede di prima

applicazione, per l'anno 2024, il contributo è versato direttamente all'Autorità entro il 1° marzo 2024 nella misura dello 0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno contabile 2022 secondo le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione, per gli anni successivi, possono essere motivatamente adottate dall'Autorità, con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. L'Autorità individua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo.

6. A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'Autorità provvede all'esercizio dei compiti derivanti dalla designazione di cui al presente articolo mediante l'utilizzazione di personale, nel limite massimo di 10 unità, posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il personale di cui al primo periodo, non rientrante nella pianta organica dell'Autorità, è individuato a seguito di apposito interpellato, in cui sono specificati i profili professionali richiesti, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, i cui oneri restano a carico delle stesse. L'Autorità provvede agli oneri del trattamento economico accessorio mediante i contributi previsti al comma 5.

#### Articolo 15-bis.

*(Misure per il rafforzamento e l'operatività dell'Agenzia per la cybersecurity nazionale)*

1. Ai fini dell'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente alle spese di personale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, al medesimo decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2024, nei limiti delle risorse destinate al personale di cui al comma 1, le articolazioni di livello dirigenziale generale sono rideterminate nel numero massimo di dodici e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, quelle di livello dirigenziale non generale sono rideterminate nel numero massimo di quaranta.

*1-ter.* Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al comma 1 e nei limiti di cui al comma 1-*bis*, allo scopo di corrispondere alle immediate esigenze di accrescimento della capacità operativa dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia è autorizzato con proprio provvedimento ad attivare le articolazioni dirigenziali di cui al comma 1-*bis*, definendone funzioni e compiti »;

b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione organica di livello dirigenziale generale e non generale di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, e le relative decorrenze, la rimanente dotazione organica è progressivamente rideterminata, in linea con il processo di crescita della capacità operativa dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale, di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica è data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR »;

c) all'articolo 17, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter.* Al fine di consentire la piena operatività dell'Agenzia, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non si applicano alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico ».

#### Articolo 15-*ter.*

*(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)*

1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: « può ordinare » sono sostituite dalla seguente: « ordina »;

2) al comma 2, le parole: « ove tecnicamente possibile » sono soppresse;

3) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestività e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento »;

4) al comma 4, terzo periodo, le parole: « dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « tramite la piattaforma all'Autorità e ai soggetti destinatari del provvedimento »;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, nonché alla *European union internet referral unit* dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del comma 4 »;

6) al comma 6, secondo periodo, le parole: « in tempi ragionevoli » sono sostituite dalla seguente: « tempestivamente »;

b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « l'Autorità applica » sono inserite le seguenti: « , per ogni violazione riscontrata, »;

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente legge e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 ».

Articolo 15-*quater*.

*(Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive)*

1. All'articolo 1, comma 1031-*bis*, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, » sono soppresse e dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « , e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento alla tecnologia 5G secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ».

Articolo 16.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

N.B. Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione, si rinvia al Fascicolo n. 2 del 26 ottobre 2023. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 119 .

Allegato B**Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge  
n. 878**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	Fid.	Disegno di legge n. 878 votazione questione di fiducia	135	135	000	090	045	068	APPR.

- Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate. Presiedeva alla votazione per appello nominale numero 1: CASTELLONE MARIA DOMENICA

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non votante	
(N)= Presente non votante-solo in caso di votazioni con appello nominale	
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
<b>Nominativo</b>	<b>I</b>
Alberti Casellati Maria Elisab	M
Alfieri Alessandro	
Aloisio Vincenza	C
Ambrogio Paola	F
Amidei Bartolomeo	F
Ancorotti Renato	F
Balboni Alberto	F
Barachini Alberto	F
Barcaiolo Michele	F
Basso Lorenzo	C
Bazoli Alfredo	C
Bergesio Giorgio Maria	F
Bernini Anna Maria	M
Berrino Giovanni	F
Bevilacqua Dolores	C
Biancofiore Michaela	F
Bilotti Anna	M
Bizzotto Mara	F
Boccia Francesco	C
Bongiorno Giulia	F
Borghese Mario Alejandro	F
Borghesi Stefano	F
Borghi Claudio	M
Borghi Enrico	M
Borgonzoni Lucia	M
Bucalo Carmela	F
Butti Alessio	F
Calandrini Nicola	F
Calderoli Roberto	M
Calenda Carlo	
Campione Susanna Donatella	F
Camusso Susanna Lina Giulia	C
Cantalamesa Gianluca	F
Cantù Maria Cristina	F
Casini Pier Ferdinando	M
Castelli Guido	M
Castellone Maria Domenica	C
Castello Francesco	C

119ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

27 Ottobre 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante	
(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale	
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
<b>Nominativo</b>	<b>1</b>
Cataldi Roberto	C
Cattaneo Elena	M
Centinaio Gian Marco	F
Ciriani Luca	F
Cosenza Giulia	F
Craxi Stefania Gabriella Anast	F
Crisanti Andrea	
Croatti Marco	M
Cucchi Ilaria	C
Damante Concetta	C
Damiani Dario	F
De Carlo Luca	F
De Cristofaro Peppe	C
De Poli Antonio	F
De Priamo Andrea	M
De Rosa Raffaele	C
D'Elia Cecilia	C
Della Porta Costanzo	F
Delrio Graziano	C
Di Girolamo Gabriella	C
Dreosto Marco	F
Durigon Claudio	M
Durnwalder Meinhard	
Fallucchi Anna Maria	F
Farolfi Marta	F
Fazzolari Giovanbattista	M
Fazzone Claudio	F
Fina Michele	C
Floridia Aurora	
Floridia Barbara	C
Franceschelli Silvio	C
Franceschini Dario	C
Fregolent Silvia	
Furlan Annamaria	
Garavaglia Massimo	M
Garnero Santanchè Daniela	M
Gasparri Maurizio	F
Gelmetti Matteo	F
Gelmini Mariastella	
Germanà Antonino Salvatore	F
Giacobbe Francesco	M
Giorgis Andrea	C
Guidi Antonio	F
Guidolin Barbara	
Iannone Antonio	F
Irto Nicola	C

119ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

27 Ottobre 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante	
(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale	
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
<b>Nominativo</b>	<b>1</b>
La Marca Francesca	M
La Pietra Patrizio Giacomo	M
La Russa Ignazio Benito Maria	
Leonardi Elena	F
Licheri Ettore Antonio	M
Licheri Sabrina	M
Liris Guido Quintino	F
Lisei Marco	F
Lombardo Marco	C
Lopreiato Ada	C
Lorefice Pietro	
Lorenzin Beatrice	C
Losacco Alberto	C
Lotito Claudio	M
Maffoni Gianpietro	F
Magni Celestino	C
Maiorino Alessandra	C
Malan Lucio	F
Malpezzi Simona Flavia	C
Manca Daniele	C
Mancini Paola	F
Marcheschi Paolo	F
Martella Andrea	M
Marti Roberto	F
Marton Bruno	M
Matera Domenico	M
Mazzella Orfeo	C
Melchiorre Filippo	F
Meloni Marco	
Menia Roberto	F
Mennuni Lavinia	F
Mieli Ester	F
Minasi Clotilde	F
Mirabelli Franco	M
Misiani Antonio	M
Monti Mario	M
Morelli Alessandro	M
Murelli Elena	F
Musolino Dafne	C
Musumeci Sebastiano	F
Nastri Gaetano	F
Naturale Gisella	C
Nave Luigi	C
Nicita Antonio	M
Nocco Vita Maria	F
Occhiuto Mario	

119ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

27 Ottobre 2023

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante	
(N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale	
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
<b>Nominativo</b>	<b>1</b>
Orsomarso Fausto	F
Ostellari Andrea	F
Paganella Andrea	F
Paita Raffaella	C
Paroli Adriano	M
Parrini Dario	C
Patton Pietro	
Patuanelli Stefano	C
Pellegrino Cinzia	F
Pera Marcello	
Petrenga Giovanna	F
Petrucci Simona	F
Piano Renzo	
Pirondini Luca	
Pirovano Daisy	F
Pirro Elisa	C
Pogliese Salvatore Domenico An	F
Potenti Manfredi	F
Pucciarelli Stefania	F
Rando Vincenza	C
Rapani Ernesto	F
Rastrelli Sergio	F
Rauti Isabella	M
Renzi Matteo	M
Rojc Tatiana	
Romeo Massimiliano	F
Ronzulli Licia	M
Rosa Gianni	F
Rosso Roberto	F
Rossomando Anna	M
Rubbia Carlo	M
Russo Raoul	F
Sallemi Salvatore	F
Salvini Matteo	M
Salvitti Giorgio	F
Satta Giovanni	F
Sbrollini Daniela	
Scalfarotto Ivan	C
Scarpinato Roberto Maria Ferdi	
Scurria Marco	F
Segre Liliana	M
Sensi Filippo	C
Sigismondi Etelwardo	F
Silvestro Francesco	F
Silvestroni Marco	F
Sironi Elena	C

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (N)= Presente non Votante-solo in caso di votazioni con appello nominale (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
<b>Nominativo</b>	<b>1</b>
Sisler Sandro	F
Sisto Francesco Paolo	F
Spagnolli Luigi	
Spelgatti Nicoletta	F
Speranzon Raffaele	F
Spinelli Domenica	F
Stefani Erika	F
Tajani Cristina	M
Ternullo Daniela	M
Terzi Di Sant'Agata Giuliomari	F
Testor Elena	F
Tosato Paolo	F
Trevisi Antonio Salvatore	
Tubetti Francesca	F
Turco Mario	M
Unterberger Juliane	
Urso Adolfo	F
Valente Valeria	M
Verducci Francesco	C
Verini Walter	C
Versace Giuseppina	
Zaffini Francesco	F
Zambito Ylenia	C
Zampa Sandra	
Zanettin Pierantonio	F
Zangrillo Paolo	M
Zedda Antonella	F
Zullo Ignazio	M

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bilotti, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, Croatti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Licheri Ettore Antonio, Lotito, Martella, Mirabelli, Monti, Morelli, Nicita, Ostellari, Paroli, Rauti, Renzi, Rosso-mando, Rubbia, Segre, Sisto, Speranzon, Tajani, Ternullo e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Matera, per attività della 4ª Commissione permanente; Misiani, per attività della 5ª Commissione permanente; Zullo, per attività della 10ª Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico e Ronzulli, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Valente, per partecipare a un incontro istituzionale; Casini e De Priamo, per partecipare a un incontro internazionale; Licheri Sabrina e Marton, da considerarsi in missione ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento.

### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità  
Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (923)  
(presentato in data 27/10/2023)  
*C.1294 approvato dalla Camera dei deputati.* (assorbe C.439, C.603, C.1245, C.1377).

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Ministro dell'istruzione e del merito  
Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e di revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti (924)  
(presentato in data 27/10/2023);

senatore Marti Roberto  
Istituzione della Giornata nazionale del Formatore (925)  
(presentato in data 27/10/2023).

### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 26/10/2023 le 1ª (Aff. costituzionali) e 2ª (Giustizia) hanno presentato il testo degli articoli proposti dalle Commissioni stesse, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,

recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"(878)  
(presentato in data 15/09/2023).

### **Governmento, trasmissione di atti**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere del 19 ottobre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250:

un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2019, per il progetto proposto dalla Associazione di promozione sociale "informare" denominato "intervento di assistenza ai rifugiati volto ad assicurare l'accoglienza ed i servizi per l'integrazione nell'ambito territoriale di Termoli e nella provincia di Campobasso". Il predetto documento è trasmesso alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente;

un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2020, per il progetto proposto da Zenith società cooperativa sociale denominato "controcorrente centri di accoglienza straordinaria presenti sul territorio di Torino". Il predetto documento è trasmesso alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 27 ottobre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni le comunicazioni concernenti:

- la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Marcello Sala, dirigente di prima fascia, estraneo alla pubblica amministrazione;
- il conferimento di incarico *ad interim* di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Amedeo Teti, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 192 del 27 settembre 2023, depositata il successivo 26 ottobre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 420-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa. (Doc VII, n. 42) – alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente.

### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, in data 27 ottobre 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese e modifica la direttiva 2011/16/UE (COM(2023) 528 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 27 ottobre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6ª e alla 9ª Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª.

### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

CATALDI, LOPREIATO, DI GIROLAMO, PIRRO - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la Costituzione italiana garantisce il diritto di difesa come principio inalienabile e fondamentale;

il gratuito patrocinio rappresenta uno strumento essenziale per garantire tale diritto a chi non può sostenere le spese legali;

molti avvocati non accettano incarichi con il gratuito patrocinio a causa dei lunghi tempi di attesa per il pagamento delle prestazioni dopo la conclusione del procedimento;

tale situazione non solo mette a rischio la sostenibilità economica per i professionisti, ma compromette anche l'effettiva attuazione del diritto di difesa per tutti i cittadini;

considerato che, a parere degli interroganti:

sarebbe opportuno intervenire tempestivamente per migliorare le condizioni economiche degli avvocati che accettano tali incarichi, attraverso la liquidazione di anticipi in ogni fase del procedimento e consentendo la cartolarizzazione del credito in caso di ritardi nei pagamenti;

tali misure potrebbero incentivare più avvocati ad accettare incarichi di gratuito patrocinio, garantendo un'ampia e qualificata assistenza legale ai cittadini bisognosi;

è fondamentale garantire un equilibrio tra i diritti dei cittadini e la sostenibilità economica per gli avvocati, essenziale per il buon funzionamento del sistema giudiziario,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per affrontare le criticità legate ai lunghi tempi di attesa per il pagamento degli avvocati che accettano incarichi di gratuito patrocinio;

se valuti la possibilità di introdurre un meccanismo che consenta al giudice di liquidare degli anticipi all'avvocato in ogni fase del procedimento (introduttiva, istruttoria, decisionale) e se intenda promuovere la cartolarizzazione del credito in caso di ritardi nei pagamenti;

quali misure consideri adeguate per assicurare che il diritto di difesa, garantito dalla nostra Costituzione, sia effettivamente accessibile a tutti i cittadini.

(4-00808)

*DE PRIAMO - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che:

nell'ambito degli interventi finanziati con contributi pubblici in regime di edilizia agevolata nella Capitale, ricade il complesso residenziale "Collina delle muse", nel quartiere Boccea, realizzato oltre quindici anni fa all'interno del piano di zona "Mazzalupo Boccea";

il suddetto intervento è stato finanziato con un contributo economico di circa due miliardi di lire in favore della società costruttrice Boccea Imprese Riunite S.r.l., che ha fruito, inoltre, della concessione da parte del Comune di Roma delle aree oggetto dell'intervento urbanistico, in forza di una specifica convenzione sottoscritta nel 2004, recante la disciplina e gli obblighi in tema di edilizia agevolata e sociale, attesa la natura del finanziamento ricevuto ed in ragione delle finalità sottese all'intervento medesimo;

in tale contesto, la Prefettura di Roma il 3 aprile 2002 ha pubblicato un bando rivolto agli appartenenti alle Forze di polizia per l'assegnazione degli alloggi; allo stato, in tale contesto, vivono 54 famiglie, tutte appartenenti alle Forze di polizia ed impegnate nel delicato comparto della lotta alla criminalità organizzata;

al riguardo, infatti, occorre precisare che la disciplina applicabile al caso in esame è quella recata dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con la quale è stato avviato un programma straordinario di edilizia residenziale finalizzato a favorire la mobilità del personale mediante la concessione in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato in funzione della lotta alla criminalità organizzata;

negli ultimi tempi la società proprietaria ha intimato lo sfratto alle suddette famiglie ed ha altresì richiesto importi arretrati a titolo di canoni di locazione oggetto di rideterminazione; in particolare, tali importi risulterebbero determinati per l'effetto di un errore di calcolo degli uffici di Roma Capitale, che all'epoca della citata convenzione, non ha compiuto nelle modalità previste i suddetti conteggi corretti e che a distanza di 17 anni, non possono ricadere sui locatari, appartenenti alle forze dell'ordine, con redditi bassi;

sulla base di quanto esposto, sussistono quindi una pluralità di vincoli legati allo specifico regime giuridico cui sono gravati gli immobili atteso che sono stati realizzati in funzione del contributo pubblico nell'ambito dei programmi indicati dalla richiamata normativa e mediante la concessione di aree pubbliche sulla base della relativa Convenzione urbanistica;

sulla base delle convenzioni stipulate, la violazione dei prezzi massimi di cessione e di locazione determina la decadenza della Convenzione cui consegue la revoca della concessione del diritto di superficie sussistendone i presupposti;

allo stato, le suddette famiglie, dopo aver condotto in locazione gli immobili per diciassette anni provvedendo alla regolare corresponsione dei canoni di locazione, rischiano di perdere la disponibilità dell'alloggio con tutte le relative conseguenze sul piano sociale, privando gli stessi anche dell'esercizio del diritto di prelazione previsto dalla vigente normativa in materia;

inoltre, il Tribunale Civile di Roma non ha ritenuto di convalidare gli sfratti in ragione della sussistenza dei richiamati vincoli, mentre si registra l'assenza delle altre istituzioni a vario titolo competenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano svolgere gli opportuni accertamenti in ordine alle violazioni riscontrate nel piano di zona di cui in premessa e ad intraprendere ogni utile provvedimento al fine di scongiurare l'esecuzione della procedura di sfratto;

se intendano adottare provvedimenti urgenti per tutelare le legittime aspettative delle famiglie in ragione dei vincoli gravanti sugli immobili, nel rispetto degli obiettivi sottesi al programma di edilizia residenziale e a tutela dell'investimento pubblico.

(4-00809) (già 3-00355)

IANNONE - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) e i servizi di assistenza sanitaria ai naviganti (SASN) svolgono delicate attività di profilassi internazionale e sorveglianza sanitaria, in particolare nei principali porti e aeroporti del nostro Paese;

vi è l'esigenza di assicurare tempestivamente l'erogazione dei servizi all'utenza, aumentando, così facendo, l'efficienza delle strutture italiane rispetto alle corrispondenti realtà degli altri Paesi, a beneficio del tessuto economico e imprenditoriale complessivamente considerato;

considerato che la sede presso il porto di Salerno dell'USMAF-SASN Campania e Sardegna risulta da tempo sottorganico e la continua crescita

delle attività economiche richiederebbe ulteriore personale rispetto a quanto previsto,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per potenziare l'organico di personale dirigenziale sanitario degli uffici periferici, in particolare della sede di Salerno.

(4-00810)

POTENTI - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

l'incidente avvenuto tra sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023 nel mar Baltico ai danni dei collegamenti sottomarini del gasdotto tra Finlandia ed Estonia è stato di estrema gravità e ha messo fuori servizio la linea per almeno 5 mesi;

da fonti di stampa internazionale del 25 ottobre, l'inchiesta sembra essere ad un eclatante punto di svolta; secondo le autorità finlandesi, infatti, sembrerebbe che la rottura e la conseguente interruzione del gasdotto siano dipese dal trascinarsi sul fondale di un ancora appartenente ad una porta *container* cinese, salpata dal porto russo di Kaliningrad;

secondo le stesse fonti, in pochi minuti la nave di Pechino avrebbe spezzato il gasdotto "Baltic Connector" e il cavo in fibra ottica, oltre a danneggiare un altro cavo che unisce Svezia ed Estonia;

tra le infrastrutture strategiche sottomarine italiane, si elencano il "Transmed", che assicura l'approvvigionamento dall'Algeria, il "Greenstream", il gasdotto che esporta in Italia la produzione metanifera del polo petrolifero in Libia, il TAP, "Trans Adriatic Pipeline", entrato in attività nel 2020, un gasdotto lungo 878 chilometri, che attracca in Puglia e permette al metano estratto in Azerbaijan di arrivare fino al nostro Paese, attraversando principalmente Albania e Grecia;

considerato che il danno causato dal trascinarsi dell'ancora di una unità navale sulle linee strategiche nel mar Baltico ha avuto conseguenze economico-commerciali enormi, rese ancor più severe dall'attuale instabilità politica internazionale, e che pertanto risulta quantomai doveroso prevenire ed escludere simili rischi in tutto il bacino del Mediterraneo,

si chiede di sapere se e quali informazioni sia in grado di riferire il Ministro in indirizzo rispetto alle misure di sicurezza previste per garantire la necessaria protezione delle linee di approvvigionamento strategiche del nostro Paese.

(4-00811)

PUCCIARELLI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

da notizie giornalistiche si evince che alla signora M.T., una signora benestante, ex dipendente del Banco Ambrosiano, deceduta il 16 gennaio 2023 all'età di 95 anni, per motivi non noti, nel 2020 è stato assegnato dal Tribunale di Genova un amministratore di sostegno, incarico prima svolto da A. B. e poi da C. M.;

contro la sua volontà, la signora T. è stata trasferita in un una RSA, da cui poi è uscita per andare a vivere in una parrocchia di Genova;

la signora T. ha presentato denuncia per circonvenzione di incapace ai suoi danni paventando modalità opache nell'amministrazione e nella gestione dei propri beni e segnalando, pertanto, movimenti bancari sospetti, bonifici senza causale e senza destinatario per decine di migliaia di euro;

la menzionata denuncia è stata presentata, nell'ottobre 2022, nei confronti dell'avvocato M.V.V., moglie del consigliere regionale ligure Ferruccio Sansa, e di Padre Achille, già missionario del Pontificio istituto missioni estere e, attualmente, sacerdote diocesano della parrocchia di Bogliasco, per aver carpito la fiducia della signora T.;

a quanto viene descritto dai quotidiani che si stanno occupando della vicenda, la sezione famiglia e volontaria giurisdizione del tribunale di Genova non si sarebbe adoperata prontamente su quanto riassuntivamente esplicitato e non avrebbe esercitato un controllo puntuale sulle operazioni bancarie e di altro genere compiute sui beni della signora T., anche per somme e valori ingenti,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di accertare eventuali comportamenti non coerenti con i dettami codicistici e legislativi.

(4-00812)

*ROJC - Ai Ministri dell'istruzione e del merito e dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:*

gli allievi e gli insegnanti del polo scolastico di Spilimbergo (Pordenone), che consiste in scuole elementari, scuole medie, palestra e cortile con padiglione direzionale, tutti ubicati nel centro cittadino, si servono attualmente di una mensa comunale esterna, collocata lontana dai plessi scolastici;

la Giunta del Comune di Spilimbergo ha preso in carico, con proposta n. 166 del 24 ottobre 2022, determinazione n. 1394 del 26 ottobre 2022, la costruzione di una mensa scolastica, da inserire internamente agli edifici del polo scolastico;

attualmente, le scuole di Spilimbergo accolgono 13 classi di alunni, dalla secondaria di primo grado, e 20 classi di alunni di scuola primaria;

il 31 dicembre 2022 sulla cronaca de "Il Messaggero Veneto" il sindaco di Spilimbergo ha dichiarato l'intenzione di costruire una mensa "la cui realizzazione è prevista nel cortile dell'istituto comprensivo, nella parte interna compresa tra scuola media e la scuola primaria";

il progetto è stato inviato al Ministero dell'istruzione in data 23 febbraio 2023 con il seguente oggetto: "Nuova mensa scolastica CUP I75E22000080006";

successivamente, il Ministero ha chiesto ragione e precisazioni con sua nota, in particolare evidenziando che "non si ha evidenza del rispetto delle prescrizioni relative alle dimensioni minime dell'area ed all'indice di copertura previsti al punto 2.1.3 del Dm 18.12.1975", ovvero che "l'area coperta dagli edifici non deve essere superiore alla terza parte dell'area totale";

dopo la presentazione di un'interrogazione dell'opposizione rappresentata dalla lista "Spilimbergo in cammino", l'amministrazione ha chiarito le ragioni per cui lo spazio del cortile viene ancora una volta trattato come

spazio da urbanizzare, riducendone le dimensioni, perfino al di sotto dei parametri imposti da specifico decreto ministeriale 18 dicembre 1975 recante norme per l'edilizia scolastica;

dopo le elezioni dell'aprile 2023, il sindaco ha reso noto che la sede per realizzazione della mensa è stata modificata: non più dentro al cortile scolastico ma nello "spazio compreso tra la scuola media e il Terminal 2 sul lato via Udine";

la nuova mensa scolastica viene pertanto collocata a pochi metri dall'autostazione;

la questione tocca adesso temi ambientali rilevanti, di inquinamento e di salute pubblica, essendo i gas di scarico dei *pullman* vicinissimi ai luoghi di refezione,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di evitare che sia autorizzata la costruzione della mensa scolastica a ridosso di un'autostazione, peraltro non indicata sui mappali, e affinché sia garantita la salute degli studenti del polo scolastico di Spilimbergo.

(4-00813)

### **Interrogazioni, ritiro**

È stata ritirata l'interrogazione 4-00764 del senatore Iannone.